



Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Contabilità e Bilancio

**L'AVVIAMENTO:
CONTABILIZZAZIONE E
VALUTAZIONE NEL BILANCIO
D' ESERCIZIO**

RELATORE

Chiar.mo Prof. Eugenio Pinto

CANDIDATO

Riccardo Di Vicino

Matricola 198061

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

*A mia madre, mio padre e mia sorella,
dedicata a voi*

INDICE

INTRODUZIONE	6
1. L'AVVIAMENTO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE.....	8
1.1. PREMESSA.	8
1.2. IL CONCETTO DI AVVIAMENTO.....	12
1.3. GOODWILL & BADWILL.....	15
1.4. METODI A CONFRONTO: FABIO BESTA E GINO ZAPPA.	17
1.5. L'AVVIAMENTO DIRETTO E INDIRETTO.	19
2. IL TRATTAMENTO CONTABILE DELL'AVVIAMENTO NEI LOCAL GAAP E NEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI.	23
2.1. LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO NEI <i>LOCAL GAAP</i>	23
2.2. LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS.....	26
2.3. L'AMMORTAMENTO.....	29
2.4. L' <i>IMPAIRMENT TEST</i> E L'ALLOCAZIONE DEL VALORE AD UNA <i>CGU</i>	33
2.5. CONSIDERAZIONI FINALI SUL TRATTAMENTO CONTABILE DELL'AVVIAMENTO.	42
3. IL TRATTAMENTO FISCALE DELL'AVVIAMENTO.	44
3.1. ASPETTI GENERALI DELLA DISCIPLINA FISCALE.	44
3.2. L'AVVIAMENTO NELLA DISCIPLINA FISCALE.	52
CONCLUSIONI.....	57
INDICE DELLE FIGURE.....	59
BIBLIOGRAFIA	60

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi è incentrato sulla contabilizzazione e sulla valutazione dell'avviamento così come previsto dai principi contabili nazionali e internazionali.

La nozione di avviamento è stata oggetto di numerosi studi, ma nella dottrina economico-aziendale-giurisprudenziale non esiste una definizione univocamente accettata. Nel primo capitolo viene esaminato il concetto di avviamento come componente immateriale delle aziende e si osserva a come la sua comparsa negli ultimi anni abbia occupato una posizione sempre più rilevante negli stati patrimoniali delle imprese di tutto il mondo grazie ad eventi come la globalizzazione, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Si provvede, poi, ad inquadrare tale concetto tramite le definizioni che le norme italiane offrono a riguardo per collocarlo correttamente nell'attivo dello stato patrimoniale tra le poste delle immobilizzazioni immateriali e si potrà osservare e analizzare la differenza tra la comparsa di un avviamento positivo (cosiddetto *goodwill*) o negativo (rispettivamente *badwill*).

Inoltre, numerose sono state le definizioni e le modalità di trattamento del valore di quest'ultimo e per questo motivo vengono analizzati i pensieri economici di due dei padri fondatori della odierna disciplina contabile, quali sono Fabio Besta e Gino Zappa. E proprio dall'esaminare gli elaborati di tali economisti ci si ritroverà di fronte a due metodi opposti di calcolo per la determinazione dell'avviamento.

Nel secondo capitolo, si procederà ad una analisi dettagliata delle modalità di contabilizzazione dell'avviamento secondo la disciplina locale e quella dei principi contabili internazionali, due discipline diverse ma che con il passare degli anni convergono sempre più. In particolare, vengono affrontate le similitudini e le differenze tra i due sistemi contabili che compaiono in ambito di rappresentazione in bilancio per quanto concerne la prima iscrizione. In seguito, ci si ritroverà a definire le modalità di valutazione successive alla rilevazione iniziale ed è proprio qui che si manifesteranno le maggiori differenze soprattutto in tema di calcolo di vita utile della immobilizzazione e della determinazione di eventuali perdite durevoli di valore. A tal proposito, si analizzano

le discipline di ammortamento e *impairment test* seguendo attentamente le disposizioni dei principi contabili nazionali e internazionali.

Dopo aver descritto le disposizioni in tema di rilevazione e valutazione in bilancio si procede, infine, con l'analisi della disciplina fiscale nel terzo capitolo.

Disciplina fiscale italiana che viene presentata brevemente nel suo complesso per quanto riguarda le disposizioni generali dei principi base per poi focalizzarsi nel dettaglio in materia di avviamento. Quest'ultimo tema è analizzato da una doppia prospettiva, poiché si provvederà a concepire i principi base della disciplina sia per i soggetti che seguono le disposizioni dei principi contabili nazionali sia per coloro i quali sono assoggettati ai principi contabili internazionali.

1. L'Avviamento: definizione e caratteristiche.

1.1. Premessa.

L'attività economica, a seguito dell'evoluzione che ha subito nel corso della storia, vede una netta distinzione tra due fasi del processo produttivo:

- La produzione di beni e servizi destinati al soddisfacimento dei bisogni;
- Il consumo di beni e servizi per il soddisfacimento dei bisogni.

L'attività economica non è altro che l'interazione tra diverse categorie di soggetti e cioè le famiglie, la pubblica amministrazione e le aziende.

Quest'ultime hanno proprio il ruolo di produrre beni e servizi, che possono essere destinati al consumo delle famiglie, ovvero utilizzate da altre aziende e dalla pubblica amministrazione.

Ai fini di una corretta introduzione al concetto di avviamento è necessario chiarire preliminarmente cosa si intende per azienda¹.

Questa nasce come unità organizzativa autonoma finalizzata alla produzione di beni e servizi destinati al soddisfacimento dei bisogni umani. Quindi l'azienda nasce storicamente nel momento in cui l'attività economica si specializza e l'attività di produzione di beni e servizi da un lato e consumo degli stessi dall'altro si separano e vengono svolte da due unità organizzative diverse.

Le definizioni di azienda² sono state varie e numerose nel tempo, ma in ogni caso è risultato necessario che questa possedesse due caratteristiche fondamentali:

- l'autonomia organizzativa, ovvero l'individuabilità come autonomo complesso di beni e persone organizzate al fine di produrre beni e servizi;

¹Si veda: Fiori G.; Tiscini R. (2014), *Economia aziendale*, I ed., Egea, Milano.

²L'art. 2555 del Codice Civile recita "L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

- la condizione di equilibrio economico, fondamentale per la sopravvivenza nel medio-lungo termine, che consiste nella capacità dell'azienda di raggiungere le finalità di coloro che l'hanno costituita senza distruzione di risorse economiche.

Inoltre, i due elementi costitutivi essenziali di un'azienda sono il capitale e il lavoro.

Il primo rappresenta l'elemento oggettivo dell'organizzazione aziendale ed è costituito dall'insieme dei beni e dei servizi necessari per poter produrre altri beni e/o servizi.

Il lavoro è invece l'elemento soggettivo dell'azienda ed è rappresentato dall'insieme organizzato delle persone che collaborano, utilizzando il capitale, per produrre i beni e i servizi.

Questi due elementi sono variati molto nel corso del tempo e la sostanziale proporzione di essi dipende e cambia da settore a settore.

Negli ultimi anni si è assistito al fenomeno secondo il quale le aziende si vanno progressivamente dematerializzando³, intendendo con questo neologismo l'atto per cui l'investimento di capitale nell'impresa riguarda sempre più beni immateriali piuttosto che materiali.

Alcuni esempi da citare sono: i pilastri portanti del valore patrimoniale della Coca-Cola, non certamente costituiti dagli impianti di produzione, ma dal marchio, dalla formula del prodotto, dai sistemi di gestione; oppure per un'impresa farmaceutica, il portafoglio dei prodotti registrati e la qualità dell'attività di ricerca e sviluppo; o ancora, per la catena di fast-food americana McDonald, le modalità di addestramento e la gestione del personale di vendita.

Come è risaputo, l'impianto contabile tradizionalistico non si adatta perfettamente ad incorporare in modo appropriato questo fenomeno di dematerializzazione. Infatti, per la contabilità, tipicamente è investimento il bene durevole che si vede e si tocca, mentre è spesa corrente tutto il resto. E a questo modello si associano in linea generale anche le discipline fiscali, le quali impongono di capitalizzare ed ammortizzare nel tempo i beni durevoli, ma consentono di portare tra i costi buona parte delle spese che, pur avendo natura sostanziale di investimento, non si materializzano in un bene tangibile. Di conseguenza, il bilancio potrebbe finire per dare un ritratto della redditività deformato. Al fine di evitare tali incomprensioni è maturata nell'ambito contabile l'esigenza di

³Si veda: Donna G. (1999), *La creazione di valore nella gestione dell'impresa*, Carocci Editore, Roma.

identificare appropriati correttivi i quali saranno analizzati più dettagliatamente nel prosieguo dell'elaborato.

Pertanto, uno dei temi maggiormente dibattuti nell'ambito della dottrina economica riguarda le risorse intangibili che hanno assunto con il passare del tempo sempre più rilevanza all'interno delle aziende. La dottrina si è volta a indagare la natura di tali beni, studiarne il ruolo rivestito all'interno del patrimonio aziendale e comprenderne le determinanti del loro valore. Tale attenzione per il patrimonio immateriale trova fondamento nel fatto che se un'impresa punta ad essere competitiva deve puntare a gestire al meglio le proprie risorse e, allo stesso tempo, cogliere le opportunità che giungono dal settore di competenza. Il contesto economico attuale è caratterizzato da forte dinamismo e complessità: globalizzazione, innovazione, sviluppo tecnologico, sono alcuni dei fattori con cui un'impresa deve confrontarsi. Quindi, obiettivo dell'azienda sarà quello di individuare e gestire al meglio le risorse cosiddette critiche dell'impresa, le quali possono garantire una differenziazione dalla concorrenza e un vantaggio competitivo. La dottrina dell'economia aziendale riconosce soprattutto nei beni immateriali, che nel gergo contabile sono trattati con il nome di immobilizzazioni immateriali, il fulcro della cosiddetta criticità aziendale.

Pertanto, la componente delle immobilizzazioni immateriali, note anche con il termine di *intangibles*, sta notevolmente aumentando la sua presenza all'interno delle realtà aziendali, risultando un elemento strategico e fondamentale al fine della formazione del risultato reddituale, e in taluni casi riesce addirittura a superare l'importanza degli elementi materiali e tangibili del patrimonio aziendale. È proprio questo, dunque, il ruolo dell'avviamento: agire come un elemento strategico al fine di ottenere utili maggiori per la componente patrimoniale.

Si procede, adesso, alla determinazione del contesto nel quale la voce dell'avviamento compare nel sistema normativo italiano. Essendo un'attività intangibile, la categoria nella quale è possibile collocare l'avviamento all'interno del bilancio d'esercizio è quella delle "immobilizzazioni immateriali".

Nel Codice Civile l'avviamento è trattato nell'articolo 2424 nella classe "B.I) immobilizzazioni immateriali" dello stato patrimoniale, in cui si distinguono le seguenti voci:

1. costi di impianto e ampliamento;
2. costi di sviluppo;
3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno;

4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5. **avviamento**;
6. immobilizzazioni in corso ed acconti;
7. altre.

Dalla prospettiva dei *local gaap*⁴ (OIC, Organismo Italiano Contabilità), le immobilizzazioni immateriali sono definite dal principio contabile n. 24. Tali immobilizzazioni “sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità: per questo vengono definite ‘immateriali’. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.”

Per cui le immobilizzazioni immateriali rappresentano beni di uso durevole caratterizzati da:

- intangibilità;
- utilità ripetuta;

Esse sono costituite da quattro categorie: “oneri pluriennali”, “beni immateriali in senso stretto”, “**avviamento**”, “immobilizzazioni immateriali in corso e acconti”.

Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche di indeterminatezza più marcate rispetto ai beni immateriali veri e propri. Tradizionalmente vi sono inclusi i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo. Non rientrano più tra gli oneri pluriennali i costi di ricerca ed i costi di pubblicità in quanto non più capitalizzabili a seguito del D. Lgs. 139/2015.

I beni immateriali in senso stretto sono fattori produttivi privi di materialità (intesa in senso stretto), autonomamente identificabili e rappresentati, di norma, da diritti giuridicamente tutelati. Tipicamente consistono in brevetti, marchi, software, concessioni, licenze.

L’**avviamento**⁵, invece, consiste nell’attitudine di una azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla

⁴Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. n.139, 18 agosto 2015.

⁵ Si veda: Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. n.139, 18 agosto 2015.

somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente. In altre parole, l'avviamento è l'insieme delle risorse immateriali legate ai vantaggi competitivi che l'azienda possiede rispetto ai propri concorrenti. Da un punto di vista strettamente economico esso è legato e dipende dalla capacità dell'impresa di generare nel medio lungo periodo rendimenti superiori a quelli di mercato, espressi in termini di flussi finanziari o economici.

Le immobilizzazioni immateriali in corso sono rappresentate dai costi interni e esterni sostenuti per la realizzazione finale di un bene immateriale di cui non è ancora stata ottenuta la piena titolarità del diritto o che siano attinenti a progetti non ancora completati. Questa tipologia di costi, ad esempio, caratterizza i costi di lavoro, materiali e di consulenza.

Nella stessa categoria di cui prima rientrano, infine, gli acconti, che consistono negli importi che sono stati corrisposti ai fornitori per l'acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate effettivamente le condizioni per procedere alla iscrizione in bilancio.

1.2. Il concetto di avviamento.

Avendo contestualizzato la provenienza del fenomeno dell'avviamento, a questo punto occorre analizzare più dettagliatamente la definizione di questo concetto.

Purtroppo, nella dottrina economico-aziendale e in giurisprudenza esistono più definizioni universalmente accettate del termine avviamento⁶. Per questa ragione, dare una definizione precisa ed univoca di avviamento è estremamente difficile in quanto esso rappresenta un'attività particolarmente unica nel suo genere.

Anni addietro, l'avviamento dell'azienda era identificato con la sua clientela, che per molti esperti ne costituiva l'elemento essenziale, al pari dell'organizzazione, che, invece, ne era il presupposto.

⁶ Si fa riferimento a quanto affermato da: Balducci D. (2006), *La valutazione dell'azienda*, nona edizione, Edizioni FAG, Milano.

Con indirizzo consolidato da lungo tempo, la Cassazione considera la clientela e l'avviamento come attività immateriali che costituiscono fattori inseparabili dell'azienda, i quali non hanno esistenza giuridica separata, non sono suscettibili di autonoma proprietà e non possono essere concepiti come trasferibili isolatamente.

A tal proposito, l'avviamento e la clientela, pur essendo entrambi indici del valore aziendale, rispondono a entità tra loro non coincidenti, in quanto mentre l'avviamento rappresenta il potenziale economico dell'azienda, ovvero la sua attitudine a produrre beni e servizi e in particolare ad attirare clienti, la clientela si riferisce, invece, al complesso dei clienti acquisiti.

L'avviamento, già nelle sue prime manifestazioni, viene definito come la capacità dell'azienda di conseguire redditi nel tempo, denotando l'attitudine a generare utili in misura superiore a quella ordinaria.

La differenza tra un'azienda di nuova costituzione e un'azienda avviata è esattamente la capacità di quest'ultima di produrre risultati economici positivi dettati dalla presenza e dall'organizzazione dei fattori della produzione nell'azienda stessa. Questa combinazione di fattori che danno origine a *performance* positive corrisponde ad una specifica qualità dell'impresa avviata.

Essenzialmente, l'azienda, entrata nella sua fase dinamica, genera profitti maggiori di quelli che si sarebbero potuti ottenere dai singoli beni che la compongono e che competono a coloro che hanno organizzato tali beni, avendo predisposto un sistema idoneo a creare valore.

L'azienda bene avviata, quindi, si basa su una serie di condizioni immateriali favorevoli che le conferiscono una maggiore attitudine a raggiungere i propri obiettivi e a realizzare profitti.

Nonostante non sia esplicitamente definito dall'ordinamento giuridico italiano nel corredo normativo contenuto nel Codice Civile, l'avviamento è stato definito dalla prassi contabile nazionale e soprattutto dai principi contabili internazionali, venendo a rappresentare il maggior valore attribuito al complesso aziendale rispetto al suo valore contabile⁷.

Di conseguenza, colui il quale si appropria di un'azienda funzionante, allo scopo di evitare rischi di insuccesso e costi d'impianto, riconosce al cedente un valore di avviamento. In tali casi l'avviamento è definito come derivativo, o derivato, per effetto del trasferimento

⁷ Si veda: Borsa Italiana, *L'avviamento*, 14/10/2011, www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/avviamento163.htm, (25/04/18).

dell'azienda a titolo oneroso; altrimenti, l'avviamento risulta internamente generato in quanto frutto di una gestione aziendale efficiente nell'organizzazione tanto del complesso dei beni aziendali, materiali e immateriali, quanto delle risorse umane.

Inoltre, l'avviamento, per poter riuscire a rappresentare un maggior valore del complesso aziendale, deve comprendere una serie di fattori che consentono all'imprenditore di generare nel futuro extra-profitti: tali fattori possono essere classificati in *soggettivi* e *oggettivi*.

I fattori soggettivi⁸ sono quelli relativi alle capacità dell'imprenditore di svolgere il proprio *business*, al suo apporto lavorativo, alle relazioni con i portatori di interessi e alla qualità della gestione aziendale. Questi fattori sono definiti soggettivi o personali proprio perché fanno riferimento a doti non trasferibili e si riferiscono alle capacità dell'imprenditore idonee ad incidere sull'avviamento.

D'altra parte, i fattori oggettivi⁹ o reali, invece, sono inerenti all'organizzazione aziendale, alle circostanze e alle congiunture del mercato. Questi fattori consistono, ad esempio, in: buona localizzazione del complesso produttivo; ampio raggio della rete di vendita; struttura manageriale bene organizzata; notorietà e prestigio verso terzi; personale qualificato e qualità dei macchinari.

Nella realtà delle singole aziende, fattori di avviamento soggettivi e oggettivi risultano tra loro combinati in modalità differenti.

In particolare, l'avviamento inteso come valore economico, è di particolare rilevanza tutte le volte che diviene necessario stimare il valore di un'azienda o di un suo ramo specifico, soprattutto in occasione del trasferimento, ma anche in relazione a operazioni di sviluppo e integrazione.

L'avviamento, che in questa prima parte si cerca di presentare nei suoi molteplici aspetti, è, come già accennato precedentemente, molto di più di un semplice *surplus* che si paga quando si acquista un'azienda.

Per concludere, nel linguaggio economico, aziendale e commerciale, la definizione più nota e condivisa di avviamento è quella derivante dal nuovo principio contabile nazionale n.24¹⁰, con la quale viene così descritto: “quel maggior valore che l'azienda è in grado di produrre per effetto di fattori specifici per i quali il complesso dei beni aziendali ha un valore superiore rispetto alla somma dei singoli beni.”

⁸Balducci D. (2006), *La valutazione dell'azienda*, nona edizione, Edizioni FAG, Milano.

⁹Si veda: Balducci D. (2006), *La valutazione dell'azienda*, nona edizione, Edizioni FAG, Milano.

¹⁰Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. 18 agosto 2015.

In linea generale, i fattori specifici che determinano l'avviamento sono diversi e di carattere immateriale, e racchiudono in se stessi la ragione per cui nel mercato avvengono transazioni con valori superiori a quelli puramente economici.

I fattori che determinano l'avviamento non si trovano nei libri contabili o di economia, ma sono comunque fattori reali, dotati di una valutazione, difficili da creare quanto da far perdurare nel corso del tempo.

L'avviamento potrebbe, dunque, corrispondere a quel fattore atto a rendere armoniosi tutti gli elementi componenti di un'azienda al fine di determinare un *boast* in termini di prestazioni e di risultati reddituali.

Purtroppo, non sempre l'avviamento genera un incremento dei risultati reddituali, poiché può accadere che alcuni fattori tendano ad esplicitarsi in modo negativo, provocando il cosiddetto *badwill*.

La differenza tra avviamento positivo ed avviamento negativo sarà affrontata più dettagliatamente nel successivo paragrafo.

1.3. Goodwill & Badwill.

Facendo seguito al paragrafo precedente, l'avviamento può avere un valore positivo (*goodwill*) o negativo (*badwill*).

A tal proposito, un'importante precisazione da fare è che, nonostante fino a questo momento si sia trattato il solo avviamento positivo o *goodwill* (avviamento in senso stretto), esiste anche un avviamento negativo o *badwill*.

Riprendendo la definizione già analizzata, il *goodwill*¹¹ (o avviamento in senso stretto) può essere definito, in termini quantitativi, come la differenza, a una certa data, tra il valore globale dell'azienda e la sommatoria algebrica dei valori correnti (attivi e passivi) che compongono il capitale aziendale. Sebbene la normativa civilistica non si esprima direttamente nella definizione di avviamento, a supplire a tale mancanza sono state la

¹¹Si veda: Facconti J. (26/11/2017), *Avviamento: cos'è il goodwill (e il badwill)*, www.money.it/Avviamento-goodwill-badwill, (25/04/2018).

disciplina dei *local gaap* e quella contabile internazionale, le quali lo descrivono come la capacità dell'azienda di generare un *surplus* quantitativo relativo al maggior valore attribuito al complesso aziendale rispetto al suo valore contabile¹².

Il *goodwill*, quindi, non rappresenta un bene aziendale che può essere alienato sul mercato in maniera autonoma ma, essendo un bene immateriale, la sua esistenza ed iscrizione in bilancio va ad accrescere il valore del complesso aziendale. L'incremento del valore del patrimonio aziendale ha un ruolo rilevante e diviene oggetto di valutazione, di stima e di congettura soprattutto nel caso in cui l'azienda sia oggetto di trasferimento sul mercato. L'avviamento positivo, perciò, è sinonimo e un chiaro segnale dello stato di salute aziendale e viene considerato in finanza come la capacità della stessa impresa di produrre reddito nel tempo secondo il principio del *going concern*.

Il *goodwill* incrementa il valore dell'intero complesso aziendale che sarà, di conseguenza, valutato in maniera più che positiva da parte degli azionisti e dei potenziali investitori sul mercato borsistico.

Contrariamente al *goodwill*, il *badwill*¹³ corrisponde all'avviamento negativo, sinonimo di deprezzamento e di depauperamento del complesso dei beni aziendali.

L'avviamento negativo è indice di una scarsa redditività o, addirittura, segnale di croniche situazioni di perdita e viene valutato negativamente dagli investitori e dagli *shareholders* aziendali.

Sui mercati ci sarà, dunque, sfiducia nell'investimento in aziende e società quotate con uno stato patrimoniale rappresentante un valore d'avviamento negativo.

I fattori che comportano una diminuzione del valore dell'avviamento o un avviamento negativo si riferiscono ai seguenti casi:

- localizzazione non opportuna;
- strategia aziendale inadeguata e di breve periodo (miopia manageriale);
- struttura manageriale ed organizzativa poco efficiente;
- scarsa reputazione;
- cattiva immagine dell'azienda;
- scarsa fiducia da parte dei vari azionisti e portatori di interesse.

¹² Si veda: Borsa Italiana, L'avviamento, 14/10/2011, www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/avviamento163.htm, (25/04/18).

¹³Si veda; Facconti J. (26/11/2017), *Avviamento: cos'è il goodwill (e il badwill)*, www.money.it/Avviamento-goodwill-badwill, (25/04/2018).

Riassumendo, l'avviamento è un concetto astratto, immateriale, che comprende delle *best practices* ed è racchiuso all'interno dell'azienda; è quella parte invisibile che riesce a raggruppare i singoli beni dell'azienda e far sì che essi non siano produttori di un semplice reddito, bensì di un maggior reddito, un extra-profitto tale da far accrescere il valore commerciale dell'azienda nel suo insieme.

1.4. Metodi a confronto: Fabio Besta e Gino Zappa.

I due metodi di determinazione dell'avviamento, diretto e indiretto, hanno origine da due approcci teorici che determinano il valore economico con logiche scientifiche almeno parzialmente differenti.

Il concetto di avviamento come elemento autonomo del patrimonio aziendale, sostenuto dal Besta¹⁴, viene confutato dal successivo concetto, affermatosi con Zappa¹⁵, dell'avviamento come differenza di valori.

Uno dei presupposti principali della Scuola del Besta è la concezione di avviamento come elemento del patrimonio. Più specificamente questa corrente lo colloca tra i cosiddetti elementi complementari attivi del patrimonio, ovvero gli elementi che assumono un rilevante valore all'interno del patrimonio aziendale pur non essendo beni tangibili.

Tale collocazione dell'avviamento viene giustificata dal Besta in quanto egli ritiene la presenza degli elementi patrimoniali intangibili non come beni in sé, ma piuttosto come condizioni per la futura acquisizione di beni. Di fatto, come il Besta enuncia: "*I crediti, l'avviamento di un'impresa, i segreti di fabbrica, i monopoli, non sono, se attentamente*

¹⁴Fabio Besta nacque a Teglio di Valtellina nel 1845. Insegnò nelle scuole elementari del suo paese natale e, successivamente, nelle scuole tecniche dell'Istituto tecnico di Sondrio. Nel 1872 iniziò ad insegnare al Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia (poi Cà Foscari). Morì a Treviso nel 1922.

¹⁵Gino Zappa nacque a Milano nel 1879. Fu allievo del Besta a Venezia. Insegnò, dal 1906, nel R. Istituto superiore di Scienze Economiche e Commerciali Luigi Bocconi. Nel 1921 assunse la cattedra di Ragioneria, in precedenza tenuta dal Besta, nel Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia. Tenne entrambe le cattedre fino al 1950. Morì a Venezia nel 1960.

si guarda, beni in sé, ma solamente condizioni o mezzi per il futuro acquisto di beni; e sono questi beni reali che non si hanno ancora, ma sui quali si può contare per l'avvenire, gli elementi veri dei patrimoni dei singoli [...].”¹⁶

Da questa affermazione, si può dedurre l'intenzione di ricomprendere direttamente nel patrimonio aziendale solo beni reali e cose corporee. È facilmente osservabile come il Besta non voglia considerare gli elementi intangibili come beni, ma, allo stesso tempo, non risulta difficile accorgersi che questi finisca per recuperarli indirettamente in relazione ai beni che essi saranno in grado di far acquisire all'azienda.

Il metodo del Besta da utilizzare per la determinazione del valore dell'avviamento propone di capitalizzare i sovraredditi. Per cui, in questo caso l'avviamento viene identificato come il valore capitale della sovrareddività. Tale procedimento, dunque, rappresenta un approccio analitico che si basa sulla stima autonoma dell'avviamento rispetto agli altri elementi patrimoniali.

Per fare ciò sarebbe necessario separare il reddito in due parti: la prima che deriverebbe dal complesso degli elementi patrimoniali, escluso l'avviamento; e la seconda, caratterizzata proprio dal valore di quest'ultimo oppure dai fattori che lo generano.

È proprio partendo da questo tema che si assiste ad una evoluzione interpretativa del concetto di avviamento avvenuta nelle opere dello Zappa. Il complesso patrimoniale nella visione zappiana non può essere scisso in parti analitiche. L'avviamento, a maggior ragione, non può essere concepito come elemento autonomo del patrimonio e in qualche modo separabile dallo stesso. Infatti, l'avviamento trova origine nell'esistenza unitaria del complesso patrimoniale, rispetto al quale non è componente specifica, ma componente di valore.

Più in particolare lo Zappa¹⁷ individua un insieme di fattori dell'avviamento che possono essere distinti in soggettivi e oggettivi. Egli sostiene che tali fattori rendono manifesta la loro efficienza per mezzo del sovrareddito e definisce l'avviamento come un capitale immateriale costituito da quei fattori che concorrono a far sì che “la rimanente porzione del patrimonio di una determinata impresa frutti oltre la misura normale”.

¹⁶Besta F. (1922), *La Ragioneria*, II ed. riveduta e ampliata col concorso dei Professori Vittorio Alfieri, Carlo Ghidigia, Pietro Rigobodon, Parte Prima, *Ragioneria Generale*, Vallardi, Milano, 1922.

¹⁷Zappa G. (1910), *Le valutazioni di bilancio: con particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni*, Società Editrice Libreria, Milano.

Come accennato precedentemente, lo Zappa ha evoluto il suo pensiero attraverso diverse fasi che rappresentano un distacco progressivo dalla corrente del Besta. Infatti, il primo Zappa, essendo stato allievo del Besta, presenta evidenti punti in comune con la scuola bestana, tra questi si trova l'attribuzione all'avviamento del rango di elemento patrimoniale e la presenza di un legame tra fattori di avviamento e sovrareddito. A seguire, lo Zappa rifonda e sistematizza il proprio pensiero ponendo premesse significative per le sue opere. In primis, approfondisce la teoria del valore economico del capitale, per cui la problematica dell'avviamento si inserisce in un complesso ed articolato edificio dottrinale. L'impostazione dello Zappa prevede, a differenza della Scuola del Besta, che l'oggetto della capitalizzazione siano i redditi e non soltanto una parte degli stessi, ciò risulta in una espressione totale del valore del complesso economico e non più solo quello di un singolo elemento patrimoniale. Da qui si giunge alla modifica del concetto di avviamento, il quale non viene più inteso come un elemento del patrimonio suscettibile di autonoma valutazione, ma esprime un attuale modo di essere ed un presunto modo di divenire della coordinazione di tutti i fattori che concorreranno a determinare la redditività dell'impresa¹⁸. Questa nozione definisce una qualità del complesso funzionante come unità e non come una parte della azienda, per cui, piuttosto che al solo avviamento, si deve guardare all'azienda avviata ed al suo valore unitario. Con Zappa, quindi, non si parla di semplice avviamento, bensì d'impresa avviata, in modo da rendere esplicita l'unitarietà del fenomeno e il rifiuto della visione patrimoniale atomistica¹⁹.

1.5. L'avviamento diretto e indiretto.

La prassi contabile e gli analisti finanziari sono soliti calcolare l'avviamento d'azienda ricorrendo a una moltitudine di metodi di calcolo che prevedono, dunque, diverse

¹⁸Zappa G. (1950), *Il reddito di impresa*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano.

¹⁹ Si veda: Catturi G. (1989), *Teorie contabili e scenari economici-aziendali*, CEDAM, Padova.

configurazioni dello stesso. Possiamo ricondurre tale moltitudine a due metodi che hanno origine proprio dalla contrapposizione, trattata nel paragrafo precedente, tra il Besta e lo Zappa, padri della moderna ragioneria. Queste due fondamentali impostazioni concettuali sulla natura dell'avviamento si riconoscono in due metodi di calcolo: metodo di stima diretto e metodo di stima indiretto. Seguendo questa impostazione è possibile, in altre parole, distinguere tra avviamento direttamente valutato ed avviamento indirettamente valutato²⁰.



Figura 1: L'avviamento. Come si calcola. Goodwill vs. Badwill²¹.

Con il procedimento del calcolo dell'avviamento diretto si intende l'avviamento determinato direttamente, senza passare, cioè, dalla preventiva valutazione sintetico-reddituale del complesso aziendale²². Perciò, l'avviamento diretto si identifica con

²⁰Beretta Zanoni A. (2005), *Il valore delle risorse immateriali. Equilibrio economico aziendale, beni immateriali e risorse intangibili*, Il Mulino, Bologna.

²¹Borsa Italiana (14/10/2011), *L'avviamento*, www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/avviamento163.htm, (25/04/2018).

²²Bianchi Martini S. (1996), *Interpretazione del concetto di avviamento. Analisi dei principali orientamenti della dottrina italiana*, Giuffrè Editore, Milano. Giuffrè Editore, Milano.

l'avviamento determinato per via autonoma. Questo metodo permette di determinare il valore di avviamento attraverso l'attualizzazione di un flusso prospettico di profitto economico.

Varie sono le procedure che possono condurre alla stima diretta dell'avviamento, le quali possono essere suddivise principalmente in due gruppi:

- tecniche basate sulla capitalizzazione/attualizzazione dei sovra-redditi futuri;
- tecniche basate sulla stima analitica dei singoli elementi immateriali componenti la posta dell'avviamento.

Per quanto riguarda il primo gruppo di tecniche, nella maggior parte delle applicazioni esso consiste nella capitalizzazione del sovra-reddito medio atteso, che può differire in tre varianti a seconda dell'estensione temporale delle capitalizzazioni:

- metodo della capitalizzazione limitata del sovra-reddito medio;
- metodo della capitalizzazione illimitata del sovra-reddito medio, che varia dalla precedente per l'estensione temporale di riferimento (si ipotizza che il sovra-reddito sia prodotto indefinitamente nel tempo);
- metodo dell'attualizzazione dei sovra-redditi di alcuni esercizi futuri. In questo metodo non si utilizza, quindi, un dato medio ma un calcolo di sovra-redditi periodali stimati.

Il secondo gruppo di tecniche per la stima del valore dell'avviamento diretto consiste nel pervenire all'importo della posta in esame apprezzando in modo analitico tutti i singoli fattori immateriali che sono rapportabili ad essa. Questo procedimento trova difficilmente un riscontro pratico nella realtà in quanto presenta diversi limiti. Tali limiti si riscontrano, ad esempio, nell'individuare gli elementi intangibili inerenti all'avviamento, ovvero nella mancata capacità di individuare quei beni immateriali che nascono dalle sinergie con ulteriori beni, o ancora, la non considerazione del *going concern element*, che consiste nella presenza di un valore maggiore derivante dalla considerazione del capitale come un insieme di elementi piuttosto che una singola somma di beni.

Con il termine di avviamento indiretto si intende, invece, il valore di avviamento il cui calcolo avviene mediante la differenza tra due diverse configurazioni di capitale, quella

economica e quella di funzionamento²³. L'avviamento, perciò, è determinato in via sottrattiva come differenza tra il valore del capitale economico ed un valore analitico del capitale determinato tenendo conto degli elementi patrimoniali componenti (attività e passività). Il minuendo della sottrazione coincide, per cui, con il capitale economico determinato tramite la capitalizzazione dei presunti redditi futuri attesi. Il sottraendo, invece, può assumere diverse configurazioni che, solitamente, si riferiscono al capitale risultante dal bilancio, ovvero al capitale netto di funzionamento²⁴.

In altre parole, con il metodo di stima indiretto, l'avviamento costituisce un valore di tipo residuale scaturente dal confronto tra due grandezze. Attraverso questo metodo, tale valore risulta diverso a seconda delle modalità usate per il calcolo del capitale aziendale che può essere apprezzato con diverse prospettive.

Stimare correttamente l'avviamento è un tema che ha attirato l'attenzione di importanti organismi e non solo in ambito nazionale, ma anche internazionale. La giusta determinazione risulta un aspetto essenziale per le aziende in quanto, come si è avuto modo di vedere, il suo valore è in grado di influenzare tutto il patrimonio aziendale.

²³Bianchi Martini S. (1996), *Interpretazione del concetto di avviamento. Analisi dei principali orientamenti della dottrina italiana*, Giuffrè Editore, Milano.

²⁴Migliori S. (2007), *L'avviamento nell'evoluzione degli standards contabili internazionali*, G. Giappichelli Editore, Torino.

2. Il trattamento contabile dell'avviamento nei local gaap e nei principi contabili internazionali.

2.1. La rappresentazione in bilancio nei *local gaap*.

Come già affermato nel corso di questo elaborato, le immobilizzazioni immateriali stanno notevolmente aumentando il loro peso specifico all'interno delle realtà aziendali, risultando un elemento strategico al fine della formazione del risultato reddituale che in taluni casi riesce a superare l'importanza degli elementi materiali e tangibili del patrimonio aziendale.

L'avviamento è, quindi, una componente del bilancio che trova collocazione tra le immobilizzazioni immateriali, tranne nel caso in cui si riscontrino limitazioni formulate sia dalla legge sia dai principi contabili nazionali e internazionali.

Tale circostanza si verifica spesso nelle aziende di recente costituzione, ma può accadere anche per imprese consolidate in settori stabili.

Citando nuovamente quanto trattato nei principi contabili nazionali, per la sua iscrizione e per il trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.²⁵

Per l'iscrizione in bilancio è necessario, quindi, che l'avviamento sia stato acquisito a titolo oneroso, e cioè acquisito da una impresa in relazione alla manifestazione di

²⁵Si fa riferimento al principio contabile n. 24. Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. 18 agosto 2015.

operazioni societarie. L'avviamento originario, ovvero quello generato internamente, infatti, non può essere valutato e contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali, anche se la sua presenza è riscontrabile nella maggior parte delle aziende.

Oltre che dalla definizione enunciata dai principi contabili, si trova riscontro di quanto appena affermato anche nelle disposizioni del codice civile all'articolo 2426 n. 6, il quale consente la iscrizione dell'avviamento solo nei casi in cui questi è acquisito a titolo oneroso²⁶.

Pertanto, secondo quanto affermato dall'articolo 2426 n.6 del codice civile, l'avviamento originario non può essere capitalizzato né iscritto in bilancio poiché non definibile in termini di costi ad utilità differita nel tempo, ma come il valore attuale di un flusso di futuri utili sperati, presunti.

Dunque, l'impossibilità d'iscrivere l'avviamento internamente generato è dovuta alla funzione stessa del bilancio, il quale non deve rappresentare il valore dell'azienda a valori attuali di mercato, poiché si tratterebbe di un'anticipazione di utili auspicati in futuro non compatibili con la misurazione del risultato di esercizio²⁷.

Proprio per la sua non compatibilità e la difficoltà nella valutazione, l'avviamento originario potrebbe essere soggetto ad abusi che andrebbero a violare il principio di prudenza²⁸, uno dei fondamenti per la redazione del bilancio di esercizio.

Perciò, quando si ritrova la voce avviamento tra le immobilizzazioni immateriali si fa riferimento solamente all'avviamento derivativo, ovvero acquisito a titolo oneroso.

La distinzione tra le due tipologie di avviamento non è recente, ma la si poteva trovare anche nelle vecchie disposizioni del codice civile e nelle maggiori correnti dottrinali economiche e giurisprudenziali, le quali già sostenevano che il solo avviamento soggetto ad iscrizione e contabilizzazione in bilancio è quello che derivi esclusivamente dalle operazioni di compravendita. La dottrina, però, col passare del tempo si è evoluta ed ha notevolmente espanso questo concetto fino a comprendere un numero più ampio di operazioni societarie come la permuta, il conferimento, fusioni e scissioni di azienda.

Questo è quanto elargito dal legislatore italiano nel codice civile, mentre nei principi contabili nazionali sono date ulteriori indicazioni in merito, più precisamente

²⁶Si veda l'art. 2426 n. 6 del Codice Civile il quale cita: "l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto ..."

²⁷Portale G.B. e Colombo G.E. (2000), *Trattato delle società per azioni*, UTET, Torino.

²⁸ Il c.c. richiama espressamente tale principio nell'art. 2423-bis Principi di redazione del bilancio, comma 1, punto 1.

L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall' acquisizione di un'azienda o ramo d' azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare)²⁹.

Come si può notare da quanto appena affermato, non è sufficiente la sola acquisizione a titolo oneroso per l'iscrizione dell'avviamento. È necessario, dunque, che oltre ad essere caratterizzato da un valore quantificabile messo in evidenza dall'operazione in corso, sia anche recuperabile nel tempo e che ci sia la possibilità di trarre utili futuri dal suddetto costo. L'avviamento, perciò, qualora non sia connesso ad un'utilità successiva al costo sostenuto, non deve essere rilevato erroneamente nello stato patrimoniale del bilancio.

Il valore dell'avviamento da iscrivere nel bilancio d'esercizio si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda (o il valore di conferimento della medesima) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.

Una distinzione da affrontare in merito alle definizioni fornite dal codice civile e dal principio contabile nazionale n. 24 è che l'avviamento derivativo può essere capitalizzato secondo il codice civile, mentre deve essere capitalizzato secondo quanto affermato dal OIC. Da quanto appena affermato, si può osservare come nei principi contabili nazionali vi sia un obbligo in materia di capitalizzazione mentre nel codice civile si faccia riferimento solo ad una possibilità

L'individuazione dell'avviamento tra le poste dell'attivo del bilancio, dunque, è ricollegata al rispetto di taluni requisiti che possono essere sintetizzati nei seguenti:

- deve essere all'origine costituito da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri;

²⁹Si fa riferimento al principio contabile n. 24, Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. 18 agosto 2015.

- deve avere un valore quantificabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato per l'acquisizione di un'azienda o di un ramo d'azienda o di una partecipazione;
- non deve essere suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi.

Ad esempio, non sarebbe corretto considerare come avviamento gli errori di misurazione del costo del complesso aziendale oppure operazioni caratterizzate dal pagamento eccessivo da parte di un contraente poiché questi non trovano sintonia con i requisiti sopra menzionati.

2.2. La rappresentazione in bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Similmente a quanto determinato dai *local gaap*, anche i principi contabili internazionali e statunitensi consentono la rilevazione dell'avviamento nello stato patrimoniale solamente quando derivi da un acquisto a titolo oneroso³⁰.

Tale disciplina internazionale per la redazione del bilancio è contenuta negli *International Accounting Standards* (da qui in poi semplicemente IAS) e gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Si ricorda come gli IAS costituiscono dal 1973 il tentativo volto ad un processo di convergenza internazionale per la redazione dei bilanci d'esercizio. I principi contabili internazionali trovano la loro origine proprio dal bisogno comune di dover abbattere barriere e superare i confini nazionali al fine di ottenere una semplificazione in materia di unificazione dei mercati e dei processi di contabilizzazione.

È proprio questo, quindi, l'intento principale della introduzione degli IAS, ridurre la differenza presente a livello internazionale provvedendo ad un processo di convergenza che riguardi la rilevazione, il trattamento e la contabilizzazione delle attività e passività

³⁰L'IFRS 3 e gli SFAS 141 e 142 permettono la rilevazione dell'avviamento solo in caso di acquisizioni aziendali e proibiscono la rilevazione dell'avviamento originario.

per fornire un'analisi e una comprensione migliori anche per chi è abituato a realtà diverse.

Autore degli IAS è l'*International Accounting Standards Committee* (IASC) che coesiste con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), autore degli IFRS. È proprio da tale rapporto che i principi contabili internazionali vengono nominati come IAS/IFRS.

Dopo una prima introduzione alla disciplina internazionale, ora l'elaborato si può focalizzare meglio su quanto concerne in materia di avviamento. A fornire una definizione dell'argomento è lo IAS n. 38 che a proposito enuncia: "*L'avviamento rilevato in una aggregazione aziendale è un'attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. I benefici economici futuri possono risultare dalla sinergia tra attività identificabili acquisite o da attività che, singolarmente, non hanno le caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio*³¹".

Da quanto appena affermato, si può subito dedurre che in ambito internazionale viene definito in prima battuta l'avviamento che derivi da una aggregazione aziendale e quindi si tende a mettere in risalto l'aspetto derivativo di quest'ultimo. È, invece, rimandata la definizione dell'avviamento originario, o internamente generato, in quanto viene affermato solamente che non deve essere rilevato come un'attività perché non è una risorsa identificabile (ossia non è separabile, né può derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali) controllata dall'entità che può essere attendibilmente misurata al costo³².

Si può notare, perciò, come il concetto di qualità o attitudine che viene proposto dalla dottrina nazionale va ad opporsi ad una definizione internazionale che, invece, tende a evidenziare maggiormente la natura di attività dell'avviamento.

Per quanto concerne la disciplina della rappresentazione in bilancio, questa è trattata da un altro principio contabile, l'IFRS n. 3. Tale principio riguarda le *business combination*, ovvero le aggregazioni aziendali, e, a proposito di avviamento, enuncia che esso deve essere rilevato valutandolo per l'eccedenza tra la sommatoria del corrispettivo trasferito, valutato in conformità al presente IFRS (che in genere richiede il *fair value*³³, ovvero il

³¹Si veda lo IAS n. 38, paragrafo 11. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

³²Si fa riferimento allo IAS n. 38, paragrafo 48 e successivi. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

³³La definizione di *fair value* tornerà particolarmente utile in tema di *impairment test* nel corso dell'elaborato. Il *fair value* è la locuzione inglese la cui traduzione letterale, "valore o prezzo equo", unisce due significati distinti: quello etico di giusto prezzo e quello tecnico di prezzo (valore) corretto. Il *fair value* è divenuto parola chiave nei principi contabili internazionali (*International Accounting Standards*, IAS), e rappresenta oggi un vero e proprio pilastro (integrativo o addirittura alternativo al principio del costo

valore equo, alla data di acquisizione), dell'importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita, del *fair value* delle interessenze nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente (quest'ultime solamente se l'aggregazione aziendale si realizzi in più fasi) e il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte identificabili³⁴.

È importante evidenziare come i principi contabili internazionali prevedano la contabilizzazione dell'avviamento tramite un calcolo effettuato per via residuale. Ovvero, i principi contabili enunciano che tutte le attività e passività che, per qualche ragione, non soddisfino i criteri per una autonoma contabilizzazione, andranno, a questo punto, necessariamente ad impattare sull'importo iscritto come avviamento. L'avviamento, dunque, viene inteso come un costo residuo sostenuto dopo che sono state valutate e contabilizzate le altre voci per le quali c'era la possibilità di definire con sicurezza il valore di acquisto. Tale procedimento di contabilizzazione è caratterizzato da non poche problematiche. In primis, prevede che, prima di identificare l'avviamento, siano analizzate le attività e le passività suscettibili di contabilizzazione autonoma. A tal proposito, anche un minimo errore nella valutazione delle singole voci potrebbe seriamente alterare la veridicità dei documenti e influire notevolmente sul valore dello stesso avviamento, rendendolo così fittizio. Proprio a causa del probabile insorgere di problematiche, i principi contabili internazionali e più precisamente il suddetto IFRS n. 3 prevedono il possesso contemporaneo di requisiti fondamentali al fine di giungere ad una corretta contabilizzazione delle attività immateriali. Tali requisiti dispongono che l'attività in questione, per essere iscritta correttamente, deve appartenere alla definizione data dallo IAS n. 38, deve avere un *fair value* calcolabile in maniera attendibile e, inoltre, deve rientrare nello scambio in esame e non da operazioni distinte³⁵.

Pertanto, da quanto appena affermato, si può dedurre che per una corretta determinazione dell'avviamento urge valutare e contabilizzare correttamente le altre immobilizzazioni immateriali, ma più che altro, è di fondamentale importanza la distinzione tra i flussi

storico) della valutazione di attività e passività da inserire nei bilanci delle imprese, tanto a fini del rendiconto ad azionisti e potenziali investitori, che a fini di controllo preventivo e successivo delle autorità di regolazione e supervisione dei mercati. Secondo l'OIC il *fair value* è formalmente definito come «il corrispettivo al quale un'attività può essere ceduta o una passività può essere trasferita in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili». Non si tratta necessariamente di un prezzo di mercato, anche se, laddove un prezzo negoziato su mercati ufficiali esista, esso deve essere comunque preso come base della valutazione. Si fa riferimento alla definizione fornita da Treccani presso www.treccani.it.

³⁴ IFRS n. 3, paragrafo 32. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, International Financial Reporting Standards, IFRS.

³⁵ IFRS n. 3, paragrafo 12. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, International Financial Reporting Standards, IFRS.

prodotti da tali attività rispetto a quelli generati dall'azienda nel suo complesso. In caso questa discriminazione non fosse possibile, come precedentemente accennato, si verrebbe a manifestare un erroneo calcolo dell'avviamento che comprenderà anche ulteriori attività immateriali.

Confrontando tale disciplina con quella nazionale, si può affermare, che per quanto concerne la rilevazione e la prima iscrizione in bilancio, non sussistono notevoli differenze tra le due, ma che grazie ad un costante processo di convergenza e costante revisione dei *local gaap* si può osservare una progressiva omogeneizzazione delle discipline contabili.

In linea di massima, le uniche differenze trovano luogo in pochi punti della disciplina. In primis in materia di classificazione, in quanto i *local gaap* prevedono uno schema più rigido di bilancio nel quale iscrivere l'avviamento e le altre immobilizzazioni immateriali nello stato patrimoniale. Inoltre, seppure quasi analogo, la definizione del concetto di avviamento si focalizza su due temi differenti. La disciplina nazionale, prima di offrire una descrizione dell'avviamento derivativo, e cioè di quello unicamente iscrivibile a bilancio, propone una serie di caratteristiche proprie delle aziende che fanno riferimento all'avviamento internamente generato. Dal lato opposto, la disciplina internazionale fonda la sua definizione sull'avviamento derivativo e, quindi, sul concetto di onerosità che però rappresenta per entrambe le disposizioni requisito essenziale per l'identificazione in bilancio d'esercizio.

2.3. L'ammortamento.

Giunti a questo punto dell'elaborato non è difficile affermare che è evidente l'esistenza di differenze tra il trattamento contabile nazionale e la disciplina internazionale. Queste differenze, che appaiono come lievi nella prima parte di questo capitolo, si fanno più marcate nel momento in cui si va ad affrontare il trattamento dell'avviamento successivo alla prima iscrizione in bilancio,

Prima di analizzare nel dettaglio ciò che riguarda l'ammortamento, occorre effettuare una riflessione su come questa disciplina sia cambiata e stia evolvendo durante gli ultimi anni. Di fatti, precedentemente all'introduzione dei principi contabili IAS/IFRS, secondo quanto affermato dal codice civile³⁶, l'avviamento era sottoposto ad un ammortamento periodico in un arco temporale di 5 anni, ciò poteva subire alcune deroghe così come accade per ogni altra attività. Successivamente, con le disposizioni dei principi contabili internazionali che con il passare degli anni trovano sempre più spazio nella disciplina nazionale, il trattamento contabile degli *intangibles* risulta modificato dall'introduzione di notevoli novità legate in particolare alle perdite durevoli di valore, e all'*impairment test*, che verrà discusso più dettagliatamente nelle successive parti dell'elaborato.

A questo punto, la prima cosa che emerge è la sostanziale possibilità di sottoporre ad ammortamento l'avviamento ed altri *intangibles* nel sistema contabile nazionale.

Tuttavia, cosa si intende per ammortamento?

Quest'ultimo è il procedimento attraverso il quale il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzabili per un numero limitato di esercizi viene ripartito e attribuito per competenza agli esercizi che possono beneficiare dell'impiego di quelle immobilizzazioni. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è disciplinato dalla norma civilistica all'articolo 2426 n. 2 che stabilisce: *“Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”*³⁷.

Perciò, in base a tale principio valgono quattro utili considerazioni:

- devono essere ammortizzate quelle immobilizzazioni la cui durata è limitata nel tempo;
- l'ammortamento deve essere effettuato in ogni esercizio, perciò la quota di ammortamento deve essere contabilizzata ed iscritta in bilancio, anche se con essa il bilancio si chiude in perdita;
- l'ammortamento deve essere sistematico, ovvero deve essere effettuato in base ad un apposito piano, per la cui redazione è indispensabile definire il valore iniziale

³⁶Si veda l'articolo 2426 n. 6, in vigore da 19/04/1042 fino al 13/01/2005.

³⁷Si fa riferimento a quanto trattato nel c.c. all'articolo 2426 n. 2.

da ammortizzare³⁸ ed il valore residuo³⁹ di un bene. Inoltre, il criterio di ammortamento può essere a quote costanti, a quote decrescenti, o a quote variabili;

- l'ammortamento va effettuato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I *local gaap* consentono l'ammortamento perché ritengono che il valore dell'avviamento derivativo, e quindi acquisito a titolo oneroso, con il passare del tempo possa diminuire per essere progressivamente assorbito all'interno dell'avviamento originario dell'impresa. In altre parole, il valore dell'avviamento a titolo oneroso decresce e parallelamente aumenta quello generato internamente che non viene iscritto in bilancio. La disciplina dell'ammortamento applicabile all'avviamento è stata soggetta a recenti modifiche nell'OIC 24. Precedentemente a tali aggiornamenti, la norma civilistica affermava che l'avviamento dovesse essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, tuttavia, era consentito derogare da tale vincolo ammortizzandolo sistematicamente in un periodo limitato di durata maggiore, a patto che esso non superasse la durata per l'utilizzazione di tale immobilizzazione e ne fosse data una giustificazione nella nota integrativa⁴⁰. Per un processo di ammortamento con durata maggiore ai cinque anni era necessario che le cause indicate nella nota integrativa fossero direttamente riconducibili alla natura dell'azienda cui l'avviamento veniva contabilizzato e che l'analisi della vita utile dell'avviamento eccedesse effettivamente questi cinque anni.

Anche il criterio di ammortamento era abbastanza rigido, di fatti la prassi prevedeva l'adozione del metodo a quote costanti, tuttavia, se venivano mostrate notevoli motivazioni indicate nella nota integrativa era possibile applicare anche il criterio a quote decrescenti.

Con l'aggiornamento applicatosi dal 2016, importanti modifiche hanno riguardato soprattutto le tempistiche di tale disciplina. Infatti, come disciplinato dalla norma civilistica, l'avviamento è ammortizzato in base alla sua vita utile. Nel caso eccezionale

³⁸Il valore iniziale da ammortizzare è dato dalla differenza tra il costo del cespite ed il presumibile valore residuo al termine della sua vita utile. Se quest'ultimo valore risulta uguale o superiore al costo dell'immobilizzazione il bene non viene ammortizzato.

³⁹Il valore residuo corrisponde al valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile, al netto dei costi di rimozione. Il valore residuo va aggiornato periodicamente dopo essere stato inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche che per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte. L'ammortamento va interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.

⁴⁰Si fa riferimento al Codice Civile, art. 2426 numero 6, pre-D.lgs 18 agosto 2015.

in cui non risulti possibile stabilire la vita utile dell'immobilizzazione, l'avviamento deve essere ammortizzato in un lasso di tempo che non superi i dieci anni⁴¹. Rispetto alla disciplina passata viene quindi introdotto il concetto di vita utile che è andato a sostituire il periodo standardizzato dei cinque anni precedentemente indicato dalla normativa. La vita utile consiste nel periodo di tempo entro il quale l'azienda prevede di raggiungere e ottenere i benefici economici futuri legati al costo iniziale dell'avviamento. Come viene osservato dall'OIC⁴², la vita utile di un cespite deve essere determinata nel momento di prima iscrizione dell'immobilizzazione e non può subire più variazioni negli esercizi successivi. Prima del 2016 e del conseguente aggiornamento, la stima della vita utile non era prevista se non nei casi in cui si eccedeva la durata quinquennale. Il calcolo applicando tale criterio veniva effettuato quando si riteneva che i cinque anni non rappresentassero l'intervallo temporale adeguato per una stima valida e attendibile ai fini dell'ammortamento.

Con l'evoluzione di tale disciplina, risulta facile ora affermare il totale ribaltamento nel ruolo di determinazione della vita utile⁴³: questa infatti passa dall'essere calcolata in casi secondari ed eccezionali, ad essere l'elemento principale per l'ammortamento dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali. Analogamente alle disposizioni precedenti, persiste la possibilità di derogare a quanto affermato in prima battuta dalla norma civilistica. In quest'ultimo caso, la possibilità di deroga si applica in modo inverso a quella precedente: infatti, se prima si poteva derogare dai cinque anni solo in casi eccezionali, adesso tale disciplina enuncia che solo in situazioni straordinarie in cui non esiste la possibilità di determinare con sufficiente sicurezza la vita utile

⁴¹Si fa riferimento al Codice Civile, art. 2426 numero 6, D.lgs 18 agosto 2015 il quale cita: "L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;"

⁴² Si veda l'OIC n. 24, Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. 18 agosto 2015 il quale cita: "L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile. La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento e non può essere modificata negli esercizi successivi."

⁴³ Come previsto dai *local gaap*: "Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:

a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali;

b. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;

c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali)."

dell'avviamento si possa procedere ad ammortizzarlo in un lasso temporale mai superiore a dieci anni⁴⁴. L'OIC ipotizza anche la situazione in cui la stima della vita utile superi i dieci anni e possa sorgere il dubbio se affidarsi alla stima della vita utile o limitarsi al limite fornito in casi straordinari. In questo caso è assolutamente possibile stimare una vita utile che superi il decennio, ma tale previsione risulterà valida solamente se risultante da una corretta applicazione delle specifiche riportate precedentemente nel calcolo di essa e se tale stima sia supportata da fatti e circostanze oggettive. Inoltre, tale durata deve essere correttamente giustificata e annotata nella nota integrativa. Tuttavia, anche il nuovo aggiornamento introduce un limite massimo di durata entro il quale la vita utile deve comunque contenersi, tale restrizione afferma che essa non può mai superare i venti anni⁴⁵.

Per quanto concerne il trattamento dell'ammortamento a livello nazionale, questo è quanto si applica alla disciplina dell'avviamento esclusivamente secondo i *local gaap*, ma come accennato a inizio del paragrafo, con l'introduzione dei principi contabili internazionali ci sono state alcune modifiche nel trattamento successivo alla prima iscrizione in bilancio e l'elemento che ha notevolmente revisionato le applicazioni nazionali è il cosiddetto *impairment test* che verrà trattato nel prossimo paragrafo.

2.4. L'*impairment test* e l'allocazione del valore ad una CGU.

Come accennato precedentemente nell'elaborato, nel trattare l'avviamento secondo i principi contabili nazionali piuttosto che secondo i principi contabili internazionali si possono trovare delle differenze inerenti al valore e alle caratteristiche. Infatti, l'OIC n. 24, in concomitanza con quanto presente nel codice civile all'articolo 2426 n. 6, prevede

⁴⁴Si veda l'OIC n. 24, Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. 18 agosto 2015 il quale cita: "Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni."

⁴⁵ Si veda l'OIC n. 24, Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. 18 agosto 2015 il quale cita: "Quando l'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 68 determina una stima della vita utile dell'avviamento superiore ai 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. In ogni caso la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni."

che l'avviamento sia ammortizzato in quote costanti, mentre i principi contabili internazionali ne prevedono l'*impairment test*, cioè la rivalutazione a *fair value* per controllare se si può attribuire a esso lo stesso valore iniziale. È proprio l'OIC n. 24, che riprendendo in parte i principi contabili internazionali, dispone che alla fine di ogni esercizio sia fatta un'attenta analisi sul valore residuo dell'avviamento, svalutandolo qualora emergano delle riduzioni di valore dovute a cambiamenti nei fattori e nelle variabili considerate al tempo dell'originaria rilevazione⁴⁶. Questa analisi non è altro che l'introduzione nel sistema italiano dell'*impairment test*.

Il principio IFRS n. 3, per quanto concerne la disciplina internazionale, dispone che l'avviamento rilevato non deve essere ammortizzato nel modo descritto dai *local gaap*, ma il suo valore deve essere determinato, ogni anno o con il verificarsi di eventi specifici, per verificare se ha subito delle perdite durevoli di valore e, se persiste tale perdita, come disciplina lo IAS n. 36, è svalutato fino al suo valore equo o valore d'uso.

Il concetto dell'*impairment test* verrà ora analizzato da una prospettiva internazionale per coglierne meglio i vari aspetti. Tale procedura, che solitamente sostituisce l'ammortamento, va invece ad affiancarsi a quest'ultimo nella disciplina nazionale per la valutazione a fine esercizio di eventuali perdite durevoli di valore che devono essere registrate nel bilancio.

Dopo che l'avviamento è stato iscritto a bilancio, ci sono sostanzialmente due aspetti da considerare ai fini del successivo trattamento contabile: uno concerne il modello di valutazione, l'altro, invece, la sua vita utile.

Lo IAS n. 38 si esprime in merito al modello di valutazione e stabilisce che ci sono due metodi applicabili per la valutazione delle attività immateriali successive alla rilevazione iniziale: la scelta di tale metodo è riconosciuta al redattore del bilancio che può scegliere tra un procedimento basato sul costo storico e un altro, invece, fondato sul valore di mercato. Il primo, chiamato anche modello del costo, è quello di *default* più adoperato da chi è soggetto ai principi contabili internazionali. Esso prevede che l'*asset* venga valutato al proprio costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore. Il secondo metodo, noto come modello della rideterminazione del

⁴⁶ Si veda l'OIC n. 24, Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. 18 agosto 2015 il quale cita: "La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Sul punto si veda l'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali"."

valore, trova fondamento nel valore di mercato dell'attività in questione. Questo modello consiste nell'iscrizione del bene ad un valore pari al *fair value* determinato alla data del processo di rideterminazione del valore, a cui vanno sottratti gli ammortamenti accumulati e le eventuali perdite per riduzione di valore accumulate. I principi contabili internazionali ne consentono l'utilizzo a patto che vengano rispettati due obblighi: il primo prevede che se tale modello viene adoperato per un'attività, dovrà poi essere esteso a tutte le altre che appartengono alla medesima categoria, mentre, il secondo obbligo prevede che la rideterminazione del valore debba essere effettuata periodicamente. Le motivazioni di tali obblighi si basano sul fatto che il valore equo dell'*asset*, al fine di una rappresentazione veritiera in bilancio, non possa discostarsi eccessivamente dal valore presente sul mercato, perciò occorre che venga costantemente aggiornato. In ambito nazionale, la disciplina contabile non ammette la possibilità di valutare le immobilizzazioni secondo il modello della rideterminazione.

Per quanto concerne la vita utile, le immobilizzazioni possono essere distinte fra quelle a vita definita o a vita indefinita. L'avviamento è disciplinato e trattato come una immobilizzazione immateriale a vita indefinita, in quanto questi è una componente dell'azienda la quale si presuppone a vita indefinita o, comunque, con durata non determinabile a priori.

I principi contabili internazionali, come accennato in precedenza, hanno introdotto l'*impairment test* che altro non è che un test di deperimento assimilato dalle imprese come un nuovo onere. La motivazione principale per cui l'avviamento e altri beni immateriali sono sottoposti ad un procedimento volto alla valutazione periodica del valore può essere rintracciata nel fatto che durante l'esercizio o, comunque, in un arco temporale di riferimento, le attività in questione potrebbero aver subito una diminuzione del valore a causa di una perdita. Tale ambito è disciplinato dal principio contabile internazionale IAS n. 36 che enuncia: "*L'entità deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l'entità deve stimare il valore recuperabile dell'attività*"⁴⁷.

La funzione cardine dell'*impairment test* è la verifica del valore dell'avviamento confrontando due misure di riferimento che sono il valore contabile⁴⁸ e il valore

⁴⁷Si veda lo IAS n. 36, paragrafo 9. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

⁴⁸Il valore contabile: è il valore a cui una attività è iscritta in bilancio, al netto di svalutazioni, ammortamenti e di ogni perdita di valore accumulata. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

recuperabile, quest'ultimo corrisponde al maggiore tra il valore d'uso, o *value in use*⁴⁹e il valore equo, o *fair value*⁵⁰. In altre parole, lo IAS n. 36 enuncia che il valore di un *asset* deve essere sostanzialmente diminuito se l'impresa che dispone di esso non risulti più in grado di recuperarne il valore contabile né attraverso l'utilizzo, facendo riferimento al valore d'uso, né tramite la vendita, con riferimento al valore equo.

La stima del *value in use* corrisponde, quindi, ad una valutazione finanziaria perché il valore della attività, in questo caso dell'avviamento, ha origine dai flussi finanziari futuri che derivano da esso. Lo IAS n. 36 dispone di indicazioni ben precise in merito allo svolgimento del processo di calcolo del valore d'uso. Tali indicazioni sono fornite in quanto questo approccio si fonda su una previsione dei flussi con realizzo incerto e su una scelta soggettiva del tasso di attualizzazione. Lo IAS n. 36, perciò, consiglia di applicare un tasso di sconto presente sul mercato, considerando due variabili specifiche che consistono nel valore temporale del denaro e nei rischi specifici della attività⁵¹.

L'altro elemento da confrontare con il valore d'uso è il valore equo, o *fair value*, che altro non è che il prezzo di vendita di un'attività in sede di libera transazione e senza la presenza di asimmetrie informative. Nel processo dell'*impairment test*, però, è più corretto trattare del valore equo al netto dei costi di vendita, o in termini anglosassoni del *fair value less costs to sell*. Lo IAS n. 36 definisce anche le metodologie di determinazione di tale valore e a proposito enuncia che il valore equo corrisponde generalmente all'ammontare ottenibile in un'operazione di compravendita di una tale attività, e qualora non fosse possibile stabilire il prezzo in questo modo, per minimizzare le imprecisioni, sarebbe opportuno considerare il prezzo di mercato. Inoltre, i principi contabili stabiliscono che per una stima precisa, il valore d'uso deve essere calcolato utilizzando le migliori informazioni disponibili. Come si può dedurre, la determinazione del *fair value* di una attività non è dunque un procedimento così immediato, ma richiede la compresenza di alcuni fattori specifici. Lo IAS n. 38, comunque, fa espressamente riferimento ai casi in cui risulta difficile la determinazione di questo valore e stabilisce: *“Le uniche circostanze in cui potrebbe non essere possibile valutare attendibilmente il fair value di un'attività*

⁴⁹Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività o da un'unità generatrice di flussi finanziari (CGU). INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

⁵⁰Si fa riferimento al *fair value less costs to sell*, valore equo al netto dei costi di vendita: ammontare ottenibile dalla vendita di una attività o unità generatrice di flussi finanziari in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

⁵¹ Si veda lo IAS N. 36, PARAGRAFO 55-57, INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

immateriale sono quelle in cui l'attività deriva da diritti legali o altri diritti contrattuali e, alternativamente, se non sia separabile da altri assets o, se lo fosse, non vi sia esperienza o evidenza di operazioni di scambio per le stesse attività o attività simili, e stimare il fair value dipenderebbe da variabili non misurabili"⁵².

Esistono, inoltre, alcuni casi in cui non è necessario determinare sia il valore equo che il valore d'uso. Infatti, qualora uno dei due risultasse a priori maggiore del valore contabile e non ci si trovasse di fronte ad una perdita di valore, l'attività in questione non dovrebbe essere sottoposta a svalutazione e ciò renderebbe la stima dell'altro valore inutile. Inoltre, se il valore equo non è attendibilmente misurabile, a causa di una mancanza di riferimenti su prezzi di mercato significativi o per impossibilità di cessione, sarà necessario rifarsi al valore d'uso, mentre se non v'è ragione di ipotizzare che il valore d'uso sia maggiore del *fair value* allora è possibile utilizzare quest'ultimo al fine della stima del valore recuperabile, ciò è solito per i beni destinati alla vendita.

Per quanto concerne l'orizzonte temporale di applicazione dell'*impairment test* si fa normalmente riferimento alla durata di un esercizio e tale calcolo viene effettuato in sede di redazione del bilancio. Sono presenti alcune disposizioni aggiunte dai principi internazionali le quali permettono la deroga alla procedura normale a favore di specifiche circostanze. Un caso di riferimento esplicitato dalla normativa è quello in cui si manifestino eventi significativi che possono comportare una perdita di valore nell'immobilizzazione, in tale caso il calcolo dell'*impairment test* può essere svolto ad una frequenza maggiore durante l'esercizio.

Fino a questo momento si è fatto espressamente riferimento alla disciplina attinente alle immobilizzazioni immateriali in generale, il procedimento varia leggermente in sede di avviamento, il quale, come si è già visto più volte, è solito essere soggetto ad applicazioni particolari.

Solitamente il *recoverable amount*, o valore recuperabile, deve essere determinato per tutte le attività che sono sottoposte all'*impairment test*, ma ci sono alcuni *assets*, tra i quali compare anche l'avviamento, che non hanno ragione di esistere se non in concomitanza e congiuntamente con altre attività. Tale procedimento di raggruppamento avviene perché il test di deperimento deve essere applicato a tutte le singole attività, ma qualora non sia possibile stabilire che una singola attività sia di per sé capace di generare autonomi flussi finanziari in entrata, per il calcolo del valore realizzabile si provvede all'allocazione del

⁵² Si veda IAS n. 38, paragrafo 38, INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

valore di tale *asset* ad un gruppo di unità generatrice di flussi finanziari, ovvero una *Cash Generating Unit*. Lo IAS n. 36 definisce l'unità generatrice di flussi finanziari (in seguito *CGU*) come: *“Il più piccolo gruppo di attività che comprende l'attività e che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività”*⁵³. Poiché i criteri per la verifica di una riduzione di valore vengono applicati ad unità di riferimento rappresentate dalle singole *CGUs*, la determinazione delle stesse, il loro tipo, le loro dimensioni ed i criteri di allocazione dei valori agli elementi che le costituiscono sono aspetti determinanti ai fini della corretta applicazione dei criteri disciplinati dallo IAS n. 36 per la misurazione delle relative eventuali riduzioni di valore. È possibile effettuare due considerazioni in merito alle *CGUs*.

La prima fa riferimento alla determinazione delle unità generatrici di flussi finanziari, i quali, come affermato dal principio IAS n. 36, devono essere determinate al livello più basso possibile di aggregazione delle attività intese come singoli elementi. Tale livello è il risultato dell'effetto combinato di varie considerazioni, quali la natura dell'*asset* dell'impresa ed il settore in cui opera, la sua struttura produttiva ed organizzativa, ed altri fattori tipici per l'impresa. Data la notevole varietà di elementi da tenere in considerazione e le diverse configurazioni che gli stessi possono assumere, non è possibile definire delle regole generali di determinazione applicabili alle diverse fattispecie, ma i principi nei loro testi si impegnano comunque a fornire degli esempi generici a cui fare riferimento. Sempre attinente alla determinazione di una *CGU*, lo IAS detta un'altra disposizione che prevede: *“Se esiste un mercato attivo⁵⁴ per il prodotto di un'attività o di un gruppo di attività, tale attività o gruppo di attività deve essere identificato come un'unità generatrice di flussi finanziari, anche se alcuni o tutti i prodotti sono usati internamente”*. Tale disposizione va di pari passo con gli obiettivi e le funzioni che i principi internazionali si pongono per la determinazione delle eventuali riduzioni di valore al più basso livello di analisi delle attività. Infatti, l'esistenza di un mercato attivo fornisce indicazioni tali per cui a quel livello sono misurabili sia i flussi finanziari in entrata che il *value in use* della singola attività o gruppo di attività che vengono generati.

⁵³Si fa riferimento alla definizione data dallo IAS n. 36, paragrafo 68, INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

⁵⁴ Il paragrafo 6 dello IAS n. 36 così definisce il mercato attivo: *“Un mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni: gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei; compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; i prezzi sono disponibili al pubblico”*.

La seconda considerazione è in merito alla separabilità dei flussi finanziari. Nei casi in cui non sia possibile determinare oggettivamente i flussi finanziari in entrata, occorre allocare in una *CGU* di livello maggiore quelle unità i cui flussi sono direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente autonomi. Questo procedimento di aggregazione, in casi eccezionali potrebbe essere eseguito anche più di una volta passando di livello in livello fino a che i flussi possono essere chiaramente identificati in modo indipendente dagli altri processi produttivi⁵⁵. Quest'ultima casistica trova applicazione nel momento in cui un'impresa sia caratterizzata da un processo produttivo scomponibile e che le differenti unità produttive siano integrate verticalmente, ad esempio, si pensi alle diverse fasi di una catena di montaggio, l'una strettamente dipendente dall'altra

Lo IAS n. 36, perciò, prevede che al fine della verifica della riduzione di valore, l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente, o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie dell'aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità⁵⁶. A tal proposito, si ricorda che l'avviamento rappresenta quanto corrisposto dall'acquirente nella previsione che si otterranno dei benefici economici che, però, non possono essere rilevati come derivanti da specifiche attività: la contribuzione dell'avviamento ai flussi finanziari dell'impresa riguarda sempre una *CGU* o un gruppo di *CGUs*. Inoltre, come già analizzato in precedenza, l'avviamento non dà origine di per sé a flussi finanziari in entrata. Lo IASB, in tale ambito, ha confermato che il più alto livello oltre il quale non si può andare per effettuare la verifica della riduzione di valore dell'avviamento è quello del settore operativo di competenza, andando così a respingere le dottrine sostenitrici che la verifica della riduzione di valore dell'avviamento possa essere effettuata solo a livello d'impresa⁵⁷. Questo processo, però, potrebbe richiedere di introdurre e sviluppare sistemi aggiuntivi di analisi e rendicontazione per effettuare al meglio il monitoraggio dell'avviamento ad un livello superiore a quello di appartenenza. La *Cash Generating Unit* deve, quindi, corrispondere

⁵⁵Si fa riferimento a quanto trattato nello IAS n. 36, paragrafo 68. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

⁵⁶Si veda lo IAS n. 36, paragrafo 80. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

⁵⁷Si veda lo IFRS n. 8, Settori operativi. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, International Financial Reporting Standards, IFRS.

al livello più basso dell'impresa nel quale l'avviamento viene monitorato nel sistema di controllo interno, e inoltre, la *CGU* o il gruppo di esse non può essere superiore al settore operativo di riferimento.

Secondo la prassi, l'allocazione dell'avviamento ad una *Cash Generating Unit* dovrebbe essere definita entro la data di chiusura dell'esercizio in cui si è manifestata l'operazione di *business combination*, però l'IFRS n. 3, principio già richiamato in precedenza a proposito delle aggregazioni aziendali, può prevedere che la *business combination* sia contabilizzata in via provvisoria nell'esercizio in cui essa avviene e completata entro un periodo di dodici mesi dalla data di acquisizione. In base a quanto appena affermato si è esposto lo IASB, il quale ha riconosciuto che di solito non è possibile definire in maniera completa l'allocazione dell'avviamento fino a che la contabilizzazione dell'operazione di *business combination* non sia stata completata, e ha quindi disposto che la definizione ultima dell'allocazione dell'avviamento deve avvenire entro un lasso di tempo non superiore ai dodici mesi successivi al momento dell'acquisizione aziendale. Tale disposizione ha quindi il fine ultimo di consentire un periodo superiore rispetto a quello fornito per la contabilizzazione, per poter effettuare la corretta allocazione dell'avviamento ad una *CGU*.

Quindi, fra le varie attività assoggettate ad *impairment test* l'avviamento, senza alcun dubbio, fa parte di quelle più particolari ed interessanti da analizzare. Come visto, questonon produce flussi finanziari autonomi in entrata e ha perciò bisogno di essere allocato ad altre attività.

In base a tale disciplina, se in sede di controllo il valore di iscrizione di una o più *CGUs*, indicate dallo IAS n. 36, fosse maggiore del *recoverable amount* si deve procedere ad una svalutazione, per un ammontare pari alla differenza dei due valori

Data la impossibilità di applicare l'*impairment test* all'avviamento, allo stesso tempo, non è possibile quantificare la parte di svalutazione che sia direttamente imputabile all'avviamento stesso e quanto agli altri *assets* che compongono la *CGU*. A tal proposito, tutte le perdite, o *impairment loss*, vengono imputate a sua riduzione indipendentemente dal fatto che la perdita di valore sia effettivamente dell'avviamento o dipenda dalla svalutazione di un'altra componente. Questo ragionamento, che potrebbe risultare come una semplificazione eccessiva, non fa altro che andare a confermare l'orientamento prudenziale che caratterizza l'intera disciplina dei principi contabili internazionali e nazionali.

La disciplina discussa fino a questo momento ha riguardato esclusivamente le svalutazioni successive alle perdite durevoli di valore, ma se dall'*impairment test* venisse fuori che il valore recuperabile eccedesse il valore contabile si potrebbe effettuare una rivalutazione successiva al venir meno delle cause che hanno indotto la riduzione del valore: tale rivalutazione deve essere proporzionale e in misura non eccedente la precedente svalutazione. Tuttavia, tale procedimento di rivalutazione riguarda la maggior parte delle immobilizzazioni tra le quali non è presente l'avviamento.

I principi contabili internazionali stabiliscono l'assoluto divieto per quanto concerne la disciplina del ripristino del valore originario dell'avviamento. Le ragioni sono molteplici, ma la base di questa proibizione è che tale operazione non sarebbe altro che la contabilizzazione dell'avviamento originario e quindi quello internamente generato.

Quanto trattato fino ad ora ha origine dai principi contabili internazionali, ma sostanzialmente la disciplina nazionale non si discosta di molto se non per la presenza del processo di ammortamento che si affianca al test di deperimento. In materia di rivalutazioni delle immobilizzazioni, i *local gaap* dettano una disciplina più rigida perché pongono un divieto generale alle rivalutazioni volontarie degli *intangibles* e quindi delle attività immateriali. Anche in questo caso esistono, però, delle possibilità di deroga determinate esclusivamente da leggi speciali. Le quali devono indicare i parametri, le metodologie e le limitazioni da applicare nella operazione di ripristino. Divieto inderogabile è, invece, quello relativo alla rivalutazione, ovvero il valore recuperabile dell'attività.

Col passare degli anni, la disciplina nazionale, anche attraverso l'introduzione dell'OIC n. 9 in merito alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, si è sempre più adeguata a quanto stabilito dai principi contabili internazionali e ciò è dimostrato dalla presenza dell'*impairment test* e dall'impossibilità di ripristino del valore dell'avviamento precedentemente soggetto a perdita. Questo evidenzia il tentativo del legislatore di conformare col passare del tempo sempre più le due discipline.

2.5. Considerazioni finali sul trattamento contabile dell'avviamento.

Per concludere è opportuno ricapitolare i concetti fondamentali che riguardano la disciplina nazionale e internazionale in merito alla valutazione e contabilizzazione in bilancio. Per quanto riguarda la contabilizzazione in bilancio è possibile affermare che le divergenze tra i principi nazionali e internazionali riguardano principalmente poche disposizioni della disciplina in quanto entrambe consentono l'iscrizione dell'avviamento a titolo oneroso. Il sistema italiano offre una classificazione più rigida e meticolosa in relazione anche a quanto enunciato dal codice civile che prevede diverse categorie di immobilizzazioni immateriali. Ulteriore differenza è la prospettiva di analisi, in quanto i *local gaap* definiscono prima l'avviamento originario di una azienda e poi procedono con le disposizioni di quello derivativo. Di contro, i principi internazionali IAS/IFRS si concentrano esclusivamente sull'avviamento derivativo, esplicitando nei minimi termini che non è contemplata la contabilizzazione di quello internamente generato.

È proprio l'introduzione e l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS e IFRS nel contesto italiano che ha modificato una delle discipline più consolidate nella dottrina nazionale, ovvero l'ammortamento, la cui applicazione non è contemplata da un punto di vista internazionale e che è sostituito dall'*impairment test*. Infatti, l'ammortamento, che altro non è che il processo con cui il costo delle immobilizzazioni viene ripartito per un numero limitato di anni e attribuito per competenza agli esercizi che possono beneficiare dell'impiego di tali immobilizzazioni, non è disciplinato dalla normativa internazionale che, invece, lo sostituisce con un test di deperimento (che nel sistema contabile nazionale deve essere affiancato alla procedura di ammortamento e, quindi, non sostituirlo) per controllare se è possibile attribuire all'immobilizzazione lo stesso valore iniziale e verificare se ha subito perdite durevoli di valore o meno.

La questione della convergenza tra la disciplina internazionale e nazionale continua ad essere un dibattito all'ordine del giorno soprattutto in merito alla presenza di molteplici perplessità attinenti l'applicazione dell'ammortamento. Infatti, nel caso un'impresa sia capace di mantenere il surplus di valore scaturito dall'avviamento, non ci sarebbe alcuna motivazione nel procedere ad ammortamento dello stesso, ma basterebbe valutarlo con cadenza periodica per registrarne a bilancio le eventuali perdite di valore. Pertanto, oltre

quest'ultima modalità di calcolo per stimarne la vita utile, le due dottrine sono molto simili e tendono sempre più a coincidere.

3. Il trattamento fiscale dell'avviamento.

3.1. Aspetti generali della disciplina fiscale.

Fino ad ora è stata trattata la sola normativa civile riguardante le diverse disposizioni che hanno influenza sulla disciplina dell'avviamento. Con l'applicazione delle norme civilistiche si giunge alla determinazione del reddito d'esercizio, ma il bilancio è anche la fonte di dati indicata dalla normativa tributaria per la determinazione del reddito imponibile, cioè il reddito a partire dal quale vengono calcolate le imposte sui redditi⁵⁸.

La normativa fiscale italiana trova fondamento nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (o semplicemente TUIR) introdotto nell'ordinamento con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.

Proprio l'articolo 83 del TUIR precisa che il reddito imponibile “è *determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni ...*”⁵⁹.

Negli anni passati il ruolo del bilancio come fonte di dati per la determinazione del reddito imponibile era entrato in conflitto con la finalità informativa tutelata dalla normativa civilistica e *local gaap*, poiché sovrapponeva legittimi interessi di contenimento del prelievo fiscale alla finalità di una neutrale rappresentazione della situazione e dell'andamento dell'impresa. In tema di valutazioni di bilancio, infatti, la natura delle norme civili è molto diversa da quella delle norme tributarie. Ed è per questa ragione che il codice civile e i principi contabili non prevedono predeterminazioni particolarmente rigide dei criteri di valutazione, ma lasciano, piuttosto, notevole libertà al giudizio del redattore di bilancio di fronte alle singole casistiche. Seguendo questa metodologia non

⁵⁸ Si veda: Cerbioni F. (2016), *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill Editore, Milano.

⁵⁹ Si fa riferimento all'art. 83, comma 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).

sempre si giunge a determinazioni precise dal punto di vista quantitativo, ma comunque conduce spesso ad una fascia di valori ragionevolmente accettabili. D'altro canto, la normativa fiscale ha come prima preoccupazione le incertezze e le controversie applicative, perciò tende ad essere diffidente verso gli apprezzamenti caso per caso e favorevole a determinare meticolosamente le zone di incertezza, andando così a creare confini tra ciò che è consentito e ciò che è, invece, vietato.

Il TUIR, infatti, dispone che il reddito imponibile sia sì determinato a partire dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico dell'esercizio, ma apportando le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri che lo stesso TUIR prevede per delimitare gli effetti della soggettività delle valutazioni presenti in bilancio. La diversità tra i criteri di valutazione previsti dalle norme civili e quelli ammessi dalle norme fiscali non deve provocare interferenze delle norme fiscali sulla redazione del bilancio, ma è, invece, il reddito imponibile che si determina nei limiti delle determinazioni civilistiche.

La normativa civilistica e quella fiscale considerano dunque in maniera diversa alcuni componenti di reddito, che siano positivi o negativi, cosa che può portare alla determinazione di un reddito civilistico differente da quello fiscale. Prima della riforma del diritto societario manifestatasi con l'introduzione del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6⁶⁰ era consentito rilevare nel bilancio civilistico costi ad esclusiva rilevanza fiscale, tale valutazione portava alla formazione di un reddito civilistico caratterizzato dal cosiddetto inquinamento fiscale. Dopo la riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003), invece, è stata sancita l'indipendenza del bilancio civilistico rispetto alla normativa fiscale (cosiddetto principio del doppio binario). Tale riforma ha portato all'iscrizione di nuovi elementi in bilancio e dunque sono stati inseriti:

- nell'attivo dello Stato Patrimoniale: Crediti tributari e Imposte anticipate;
- nel passivo dello Stato Patrimoniale: nella preesistente voce Fondo imposte la specifica anche differite;
- nel Conto Economico: nella voce Imposte sul reddito d'esercizio dell'integrazione correnti, differite e anticipate.

⁶⁰ Si fa riferimento a la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Proseguiamo, adesso, andando nel dettaglio per quanto concerne la disciplina del doppio binario e i relativi nuovi elementi introdotti con la riforma del diritto societario.

Il reddito civilistico è definito come il reddito che risulta dal conto economico redatto secondo le disposizioni del codice civile: scaturisce dall'applicazione dei criteri di valutazione dettati dal codice civile e dai principi contabili. Di contro, il reddito fiscale, anche detto reddito d'impresa o imponibile, è quello sul quale si commisura il calcolo delle imposte che gravano sul reddito prodotto nell'esercizio: esso è calcolato sulla base delle disposizioni tributarie, volte ad evitare che possa sfuggire alla tassazione la cosiddetta base imponibile. Come accennato precedentemente, i due redditi solitamente non coincidono, in quanto i criteri di valutazione civilistici e fiscali spesso divergono tra loro, perseguendo differenti obiettivi.

Le norme civilistiche sono criteri di carattere generale (cosiddetti *principle based*) che mirano ad una determinazione prudente del reddito e a proteggere l'integrità del capitale proprio, evitando il suo annacquamento. Esse sono, quindi, per lo più imperniate sul criterio della prudenza. Le norme fiscali, invece, per loro natura molto più dettagliate, mirano ad assicurare il gettito tributario e, quindi, pongono limitazioni alla possibile erosione della base imponibile.

La determinazione del reddito d'impresa (o imponibile) muove dal reddito d'esercizio e procede rettificandolo, se del caso, in aumento e in diminuzione secondo lo schema illustrato dalla *Figura 2*.




Figura 2: Procedimento di formazione del reddito fiscale partendo dal reddito civilistico.

Le rettifiche che devono essere apportate al reddito di bilancio possono, dunque, essere:

- in aumento, quando determinano un aumento del reddito imponibile rispetto al reddito di bilancio;
- in diminuzione, quando determinano una riduzione del reddito imponibile rispetto a quello di bilancio.

La disciplina relativa alle imposte sul reddito è contenuta nel codice civile all'articolo 2426 e nel principio contabile nazionale OIC n. 25⁶¹.

L'OIC n. 25 definisce:

- le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (incluse le imposte differite e anticipate);
- i crediti e i debiti tributari;
- i fondi per imposte;
- i Principi contabili relativi alla loro valutazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio e consolidato.

Inoltre, l'OIC n. 25 non tratta le problematiche relative ai sostituti d'imposta, ai contributi statali e ai crediti d'imposta sugli investimenti.

I crediti ed i debiti tributari includono le attività e le passività per le imposte certe e di ammontare determinato. A titolo esemplificativo, rientrano nella voce:

- i crediti per rimborsi d'imposta richiesti;
- i debiti per imposte dirette e per l'imposta regionale sulle attività produttive⁶², dovute in base a dichiarazioni o ad accertamenti e contenziosi divenuti definitivi o ad iscrizioni a ruolo notificate e non impugnate.

I crediti d'imposta sono iscrivibili nell'attivo dello Stato Patrimoniale se non sono legalmente compensabili e se sono chiesti a rimborso. In caso opposto, essi vanno portati in riduzione della voce D.12 - Debiti tributari. I debiti per le singole imposte, invece, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta legalmente compensabili e non chiesti a rimborso. I debiti e i crediti tributari vengono classificati in base a:

- natura del debitore: crediti e debiti tributari di importo rilevante e in possesso di peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia

⁶¹Principio contabile che è stato oggetto di modifiche per recepire le disposizioni del decreto legislativo 139/2015 che è stato affrontato precedentemente nel corso dell'elaborato.

⁶² L'imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è un'imposta istituita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed è attualmente in vigore.

conoscenza devono essere indicati separatamente nello Stato Patrimoniale o preferibilmente nella Nota Integrativa;

- scadenza: per i crediti la scadenza è determinata in base ai termini di fatto del realizzo, quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Pertanto, occorre valutare quanta parte dei crediti sarà ragionevolmente incassata entro l'esercizio successivo e quanta parte oltre lo stesso, al fine di provvedere alla separata evidenziazione nello Stato Patrimoniale. Di contro, per quanto riguarda i debiti, essi hanno generalmente scadenza entro l'esercizio successivo. Nel caso esistessero debiti in tutto o in parte con scadenza oltre l'esercizio successivo, tale parte degli stessi è indicata distintamente in bilancio

Per quanto concerne i criteri di valutazione il codice civile non prevede specifici criteri per i crediti tributari, i quali dunque sono soggetti ai medesimi criteri previsti per i crediti in generale e che devono essere iscritti al valore presumibile di realizzazione. I debiti tributari, invece, sono esposti in bilancio al valore nominale, comprensivo di eventuali sovrattasse, pene pecuniarie, interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio.

I fondi per imposte sono inclusi tra i fondi per rischi ed oneri, ed accolgono:

- gli accantonamenti per imposte probabili, aventi ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminata (ad esempio derivanti da accertamenti o contenziosi in corso);
- le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.

I fondi imposte accolgono, ad esempio, maggiori imposte derivanti da operazioni per le quali sia in corso il relativo procedimento contenzioso o comunque si intenda contestare l'importo addebitato. La legge non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per imposte: occorre dunque tener presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza. La valutazione delle passività per imposte probabili è effettuata in base al presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, tenendo conto di esperienze passate, situazioni similari, evoluzione interpretativa della dottrina e della giurisprudenza. La differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti è rilevata a conto economico nella sottovoce 20.b - imposte relative ad esercizi precedenti.

Le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito, conseguentemente, per il principio della competenza, nel bilancio sono recepite le imposte che:

- pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate);
- pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).

La nuova formulazione del punto 22 del Conto Economico prevede dunque la distinzione tra:

- imposte correnti: rappresentano il debito per imposte dirette dell'esercizio, così come derivante dalla dichiarazione dei redditi;
- imposte differite: rappresentano le imposte economicamente di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi (integrazione imposte dell'esercizio);
- imposte anticipate: rappresentano l'importo di imposte dell'esercizio la cui competenza economica è di esercizi successivi (storno imposte dell'esercizio).

L'applicazione del principio del doppio binario determina l'insorgere di differenze temporanee e permanenti.

Le differenze temporanee possono essere positive (tassabili) o negative (deducibili). Le prime danno luogo ad importi imponibili differenti negli esercizi a venire, generando così passività per imposte differite. Le differenze temporanee negative, invece, danno luogo ad un importi imponibili nell'esercizio in cui si rilevano, generando attività per imposte anticipate. Di contro, le differenze permanenti non comportano modifiche al bilancio. Nella *Figura 3* sono riportati i passaggi principali per la distinzione tra differenze temporanee e permanenti.




Figure 3: Differenze tra risultato d'esercizio e reddito imponibile.

Le imposte differite, ovvero quello che generano differenze positive, ricomprendono:

- i componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico;
- i componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati al conto economico civilistico.

D'altro canto, le imposte anticipate, attinenti a differenze negative, fanno riferimento a:

- i componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati al conto economico civilistico;
- i componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico.

Importante precisazione è che le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non devono essere contabilizzate qualora relative alle differenze permanenti perché non si riverseranno in esercizi successivi.

Gli effetti derivanti dalle differenze temporanee positive e negative devono essere rilevati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. L'onere fiscale dell'esercizio è rappresentato quindi da:

- gli accantonamenti per le imposte liquidate e da liquidare per l'esercizio;
- l'ammontare delle imposte che si ritiene risulterà dovuto o che si ritiene sia stato pagato anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio in corso;
- le rettifiche nello stato patrimoniale ai saldi di imposte differite per tener conto sia delle variazioni delle aliquote che dell'istituzione di nuove imposte.

Per quanto concerne, invece, la disciplina internazionale delle imposte sul reddito, questa è definita dallo IAS n. 12 intitolato “Imposte sul reddito” e dal SIC n. 25 intitolato a sua volta come “Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti”. È possibile sintetizzare le principali differenze tra la normativa prevista dai *local gaap* e dai principi contabili internazionali IAS/IFRS nella *Figura 4* sottostante.

	OIC 25	IAS 12
Imposte differite	Non devono essere contabilizzate quando vi siano scarse probabilità che insorga il relativo debito.	Devono essere sempre determinate.
Imposte anticipate	Le attività per imposte anticipate devono essere iscritte solamente se esiste la ragionevole certezza del loro recupero.	Deve essere rilevata un'attività per imposte anticipate per le differenze temporanee deducibili per le quali è probabile che nel momento di riversamento sia presente reddito imponibile e delle quali pertanto l'impresa beneficerà. Non devono essere rilevate attività per imposte anticipate per la contabilizzazione iniziale di un'attività o passività derivante da un'operazione: a) che non sia una aggregazione di imprese; b) e che, nel momento in cui sorge, non influisce né sul risultato d'esercizio né sull'imponibile (per esempio l'acquisto di un cespite con ammortamento non deducibile).
Calcolo dell'imposta	Si deve considerare l'aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.	Si deve considerare l'aliquota d'imposta attesa per l'esercizio in cui si prevede avvenga il riversamento della differenza temporale.

Figure 4: Principali differenze tra la normativa nazionale ed internazionale.

3.2. L'avviamento nella disciplina fiscale.

Ai fini tributari il valore di avviamento iscritto in bilancio è caratterizzato da una disciplina totalmente diversa rispetto a quella prevista dai principi contabili nazionali e internazionali.

La disciplina fiscale nazionale è trattata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi è all'articolo 103, intitolato "Ammortamento dei beni immateriali", in cui si trovano le disposizioni fiscali di riferimento per la deduzione del costo di avviamento.

In base al comma 3 del suddetto articolo, per le imprese che adottano i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio, la sola modalità di deduzione fiscalmente consentita è quella attuata tramite l'ammortamento dell'avviamento in quote non superiori ad un diciottesimo del valore dello stesso, il che equivale all'applicazione di una aliquota di ammortamento pari al 5,56% annuo.

Vi è quindi un trattamento essenzialmente differente per quel che concerne il valore da attribuire all'ammortamento dell'avviamento secondo la normativa fiscale rispetto a quanto previsto dai principi civilistici.

Come sostenuto dalla dottrina economica, tale sostanziale divergenza tra il codice civile e il TUIR sembra trovare spiegazione nell'esigenza da parte del legislatore di recuperare un gettito fiscale maggiore: il primo testo del 1986 emanato dal legislatore era concorde alle disposizioni civilistiche, in quanto prevedeva che la quota di ammortamento fosse pari ad un quinto del valore dell'avviamento stesso; successivamente, tramite la legge finanziaria del 1997 da applicare nel 1998, la quota di ammortamento deducibile fu portata ad un decimo, per poi essere in seguito nuovamente aggiornata nel 2005 a quanto ricorre oggi nella versione di un diciottesimo.

Ricapitolando, perciò, l'articolo 103 dispone che le quote di ammortamento dal punto di vista fiscale del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio, a condizione che il costo sia fiscalmente riconosciuto, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del valore stesso. Ad esempio, nella casistica in cui l'ammortamento civilistico dell'avviamento venga calcolato sulla base di una vita utile di 10 anni, dal punto di vista fiscale sarà necessario effettuare per i primi dieci anni una variazione in aumento temporanea della base imponibile in misura pari alla differenza tra la quota imputata a conto economico, pari ad un decimo del costo, e la quota ammessa in deduzione, pari invece ad un diciottesimo del costo. Con riferimento a tale

disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale del bene immateriale, qualora sussistano le condizioni, deve essere alimentato per i primi dieci anni un credito per imposte anticipate che a partire dall'undicesimo anno verrà rilasciato in corrispondenza delle variazioni in diminuzione da effettuare per completare l'ammortamento fiscale (cosiddetto *reversal*).

La normativa di riferimento varia lievemente per i soggetti che per quanto concerne le scritture contabili seguono le disposizioni dei principi contabili internazionali.

Infatti, per le imprese che adottano gli IAS/IFRS il legislatore ha dovuto prendere coscienza delle nuove regole di formazione dei bilanci, procedendo ad una revisione della disciplina fiscale per adeguarla alle regole di contabilità internazionali. Nello specifico, con l'articolo 1, comma 58, lettera a), dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nota come legge finanziaria 2008, è stato aggiornato l'articolo 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e si è stabilito che per i soggetti che redigono il bilancio con riferimento ai principi contabili internazionali: “*valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili*”⁶³.

Tale disciplina fa riferimento, dunque, all'articolo 103 comma 3-bis del TUIR⁶⁴, che richiamando il comma 3 del medesimo, prevede la deduzione tramite l'ammortamento dell'avviamento in quote non maggiori ad un diciottesimo, anche nei casi in cui non sia stato imputato alcun valore a conto economico.

L'aggiornamento, apportato all'articolo 83, ha dunque determinato il passaggio dal regime della neutralità a quello della derivazione rafforzata, in quanto questa modifica si colloca in un contesto di interventi diretti ad attribuire maggiore rilevanza ai bilanci che seguono i principi contabili internazionali ai fini della determinazione dell'imponibile, accentuando quindi la derivazione di quest'ultimo dal conto economico.

La disciplina fiscale, perciò, ha previsto che indipendentemente dall'imputazione al conto economico delle quote di ammortamento o delle svalutazioni conseguenti a perdite durevoli di valore comparse in seguito a *impairment test*, la deduzione del costo di

⁶³Si veda l'articolo 1, comma 58 della legge 244/07 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, Finanziaria 2008, pubblicata sul Supplemento ordinario 285 alla Gazzetta Ufficiale 300 del 28 dicembre 2007.

⁶⁴ Come previsto dall'art 103 c. 3-bis del TUIR: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico.”

avviamento possa avvenire, anche in caso di adozione dei principi internazionali, lungo un arco temporale non inferiore a diciotto anni.

Come da prassi, in sede di dichiarazione annuale le differenze emergenti tra l'imputazione contabile adottata ed il ritmo di deduzione fiscalmente ammessa vanno gestite tramite rettifiche in aumento e rettifiche in diminuzione del risultato di bilancio, ciò perché come analizzato precedentemente il reddito civilistico raramente coincide con quello imponibile. Tali variazioni in aumento o in diminuzione vanno effettuate, quindi, anche dalle imprese assoggettate ai principi contabili internazionali. In questa sede, è d'obbligo svolgere una precisazione, in quanto, secondo i principi internazionali IAS n. 36 e IFRS n.3, a seguito del test di deperimento è prevista la rettifica in aumento per le perdite durevoli di valore che siano imputate a conto economico, poiché tali perdite non vengono considerate come minusvalenze "certe" deducibili ai sensi dell'articolo 101 c.5 del TUIR⁶⁵. D'altro canto, secondo l'articolo 103 comma 3-bis del TUIR, le stesse imprese che adottano i principi contabili internazionali hanno, però, la possibilità di dedurre ordinariamente le quote di ammortamento dell'avviamento in misura pari ad un diciottesimo del valore mediante variazioni fiscali in diminuzioni da apportarsi in sede di dichiarazione annuale.

È opportuno, però ricordare che la deduzione dei costi così come l'imposizione dei ricavi, seguendo quanto dettato dal sopracitato articolo 83 del TUIR, è di norma successiva al criterio di imputazione del valore a conto economico, e perciò, in relazione a quanto precedentemente analizzato si provvede ad una discriminazione di trattamento nella applicazione o meno dei principi contabili internazionali, in base a questo può cambiare l'imputazione di alcune voci in conto economico.

La deroga a quanto viene affermato dal sopracitato articolo 83 trova fondamento nel processo di valutazione tramite *impairment test* del valore iscritto in bilancio di avviamento, questo perché le imprese soggette ai regimi internazionali potrebbero non svalutare a costo tale voce e perciò non imputare nessun costo a conto economico in sede di bilancio. Pertanto, il legislatore fiscale prevede che indipendentemente dall'imputazione a conto economico di eventuali svalutazioni conseguenti al test di

⁶⁵ L'articolo 101 comma 5 del TUIR cita: "Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti ..."

deperimento, la deduzione del costo di avviamento possa avvenire lungo un periodo di tempo di almeno diciotto anni⁶⁶.

Diverso trattamento dovrà applicarsi nel caso in cui l'avviamento venga acquisito tramite un'operazione aziendale che si caratterizzi per la relativa neutralità ai fini impositivi. A tal proposito, le operazioni di fusioni e scissioni e conferimento sono caratterizzate per un regime di neutralità così come stabilito dagli articoli 172 e 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tali operazioni non costituiscono infatti dei momenti di realizzazione di risultati fiscali e comportano il mero subentro nei valori fiscali delle attività e della passività conferite. Da questo si deduce che il valore dell'avviamento che sia stato iscritto in bilancio da un'impresa a seguito dell'acquisizione di un'azienda sulla base delle sopraelencate operazioni, non potrà essere dedotto ai fini impositivi tramite la procedura di ammortamento disciplinata dall'articolo 103 commi 3 e 3-bis del TUIR. Queste norme implicano che il costo sostenuto per l'acquisto dell'avviamento non è rilevante ai fini della dichiarazione reddituale e determina un disallineamento tra valori contabili e valori fiscali.

Il disallineamento, però, non troverà manifestazione se il soggetto in questione applicherà le procedure di riallineamento previste dall'articolo 176 comma 2-ter del TUIR⁶⁷ o dall'articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185⁶⁸, i quali

⁶⁶ Tale deduzione è consentita a prescindere dal fatto che, in ossequio al principio IFRS n. 3, le quote di ammortamento non siano comunque imputate al conto economico, stante il divieto in tal senso espresso dai principi IAS/IFRS. Se l'avviamento inoltre risulta già essere stato iscritto in bilancio in un esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali, l'impresa che adotti per la prima volta gli IAS/IFRS deve procedere al ripristino dell'originario valore della stessa posta. In buona sostanza, cioè, è obbligatorio che il costo dell'avviamento venga riscritto in base alle risultanze originarie dell'operazione di aggregazione aziendale, al netto degli ammortamenti e delle riduzioni di valore che siano intervenute nei successivi esercizi.

⁶⁷ A tal proposito l'articolo 176 comma 2-ter del TUIR enuncia: "la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79."

⁶⁸ Ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto decreto anti-crisi), i contribuenti possono usufruire di una possibilità di riallineamento "speciale" dello stesso, mediante l'assolvimento in un'unica soluzione di un'imposta sostitutiva del 16%, da effettuarsi con riguardo al medesimo periodo di imposta in cui si è perfezionata l'operazione straordinaria.

osservano la possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di azienda, di fusione e di scissione tramite il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, e dell'IRAP sui maggiori valori da riallineare.

In quest'ultimo caso, il pagamento di un tributo superiore rispetto a quanto stabilito, è accompagnato dalla possibilità di riduzione alla metà del periodo di ammortamento dell'avviamento stabilito dall'articolo 103 del TUIR, quindi nove anni invece che diciotto. Tale opportunità benché decorrente dal periodo d'imposta successivo a quello di assolvimento dell'imposta sostitutiva, comporta la deduzione di quote di ammortamento pari ad un nono del valore dell'avviamento iscritto in bilancio.

Casistica di notevole particolarità si potrebbe verificare se l'impresa avente causa nell'operazione straordinaria presenti, in relazione all'avviamento, un valore fiscalmente riconosciuto misto, ossia in parte assoggettato al regime d'imposta sostitutiva previsto dall'articolo 15 comma 10 del decreto legislativo 2008 n. 185 (nei limiti del maggiore valore iscritto per effetto dell'operazione straordinaria), ed in parte assoggettato alla disciplina ordinaria di cui all'articolo 103 del TUIR (nei limiti del valore ereditato dal dante causa, per effetto dell'operazione straordinaria). In questo caso si dovrà provvedere ad una separazione dei due "diversi" valori fiscali ed assoggettare, il primo, al processo di ammortamento fiscale per noni, mentre, il secondo al processo di ammortamento ordinario di cui all'articolo 103 del TUIR.

CONCLUSIONI

Il presente elaborato ha affrontato la disciplina dell'avviamento da prospettive diverse e tramite l'applicazione dei *local gaap* italiani e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. L'analisi e il trattamento dell'avviamento rappresentano un tema tutt'altro che semplice e facilmente risolvibile.

Tutte le imprese racchiudono parte del suo valore, come se oltre ai beni che hanno acquisito nel tempo avessero anche l'avviamento. Universalmente riconosciuto come un elemento intrinseco all'azienda che cambia continuamente nel tempo, l'avviamento rappresenta quella capacità di raggiungere risultati migliori grazie al fattore organizzativo, alla combinazione di una serie di *assets* immateriali che, non trovando autonoma rappresentazione, permettono di differenziarsi dalla concorrenza e di ottenere vantaggi competitivi. Al fine di sostenere l'avviamento bisogna essere abili a creare delle condizioni tali che permettano ad esso di rigenerarsi, di migliorarsi e evolversi continuamente perché, specialmente nei mercati più globalizzati, i *competitors* sono abili nel captare ed imitare quali sono i fattori che portano a ottenere maggiori profitti.

Tuttavia, se definirne il concetto adesso risulta relativamente semplice, ben altre problematiche pongono la sua rilevazione e trattamento. Se, infatti, l'avviamento è presente quasi in tutte le imprese, ben diversa è la possibilità di rappresentarlo dal punto di vista contabile.

Il valore dell'avviamento che può essere contabilizzato ed iscritto a bilancio è dato dalla differenza tra il prezzo pagato per acquisire un'azienda, o una parte di essa, e il valore netto degli altri beni acquisiti. L'avviamento in questione è denominato derivativo, in quanto scaturisce esclusivamente da operazioni di compravendita, e si contrappone all'avviamento internamente generato che non può essere contabilizzato, così come previsto dalla disciplina nazionale ed internazionale. Il sovrapprezzo pagato nella operazione trova fondamento proprio nella possibilità di poter puntare ad ottenere maggiori profitti nel futuro, ciò poiché esiste un avviamento nella azienda o in una parte del complesso di beni acquisita con essa. Compare perciò una differenza tra quello che è il valore economico della azienda e tra il valore ricavabile dal bilancio di esercizio, ovvero

tra il valore contabile ed il valore di mercato della azienda. Quest'ultimo valore, raramente colmabile, è dovuto al modo di rappresentare l'azienda, maggiormente propenso a valutare correttamente il reddito del singolo esercizio piuttosto che il valore dell'intera azienda.

Secondo i *local gaap*, l'avviamento acquisito da operazione di compravendita viene a mano a mano sostituito con l'avviamento internamente generato dall'imprenditore, e quindi soggetto ad ammortamento, di contro le disposizioni i principi contabili internazionali IAS/IFRS controllano che l'avviamento derivativo abbia ancora lo stesso valore, tramite procedimento di *impairment test*, indipendentemente dal fatto che si siano apportati miglioramenti o modifiche alla azienda.

Il presente elaborato ha trattato anche le disposizioni inerenti alla disciplina fiscale, la quale sembra essere molto rigida, sia per chi redige il bilancio con la normativa nazionale sia per chi segue i principi internazionali. Tale normativa prevede, infatti, la deduzione del valore di avviamento in non meno di diciotto anni, applicando così un criterio scollegato e non concorde a quello che potrebbe essere il reale andamento della attività acquisita.

Risulta difficile affermare, come si è potuto osservare nel corso dell'elaborato, quale tra la normativa nazionale e quella internazionale rappresenti al meglio la disciplina dell'avviamento, perché numerose e differenti sono le casistiche che si possono manifestare. Tra la moltitudine di pareri differenti offerti dalla dottrina economica, l'unica certezza è che entrambe le discipline, con il passare degli anni, convergono sempre più verso una guida unica ed efficiente. Non bisogna dimenticare, però, che il fine principale delle norme contabili, nazionali e non, consiste nella miglior rappresentazione possibile dei valori aziendali, lasciando minimi margini discrezionali all'organo incaricato di redigere la contabilità per evitare qualunque forma o tipo di distorsione rappresentativa del bilancio di esercizio.

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: L'avviamento. Come si calcola. Goodwill vs. Badwill.	20
Figura 2: Procedimento di formazione del reddito fiscale partendo dal reddito civilistico.	46
Figure 3: Differenze tra risultato d'esercizio e reddito imponibile.	50
Figure 4: Principali differenze tra la normativa nazionale ed internazionale.	51

BIBLIOGRAFIA

Catturi G. (1989), *Teorie contabili e scenari economici-aziendali*, CEDAM, Padova.

Cerbioni F. (2016), *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill Editore, Milano.

Balducci D. (2006), *La valutazione dell'azienda*, nona edizione, Edizioni FAG, Milano.

Beretta Zanoni A. (2005), *Il valore delle risorse immateriali. Equilibrio economico aziendale, beni immateriali e risorse intangibili*, Il Mulino, Bologna.

Besta F. (1922), *La Ragioneria*, II ed. riveduta e ampliata col concorso dei Professori Vittorio Alfieri, Carlo Ghidigia, Pietro Rigobodon, Parte Prima, *Ragioneria Generale*, Vallardi, Milano, 1922.

Bianchi Martini S. (1996), *Interpretazione del concetto di avviamento. Analisi dei principali orientamenti della dottrina italiana*, Giuffrè Editore, Milano.

Borsa Italiana (14/10/2011), *L'avviamento*, www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/avviamento163.htm, (25/04/2018).

D'Ippolito T. (1963), *L'avviamento: La valutazione delle aziende avviate e di quote-parti di esse. L'avviamento commerciale e l'avviamento imponibile fiscalmente*, Abbaco srl ed., Roma.

Donna G. (1999), *La creazione di valore nella gestione dell'impresa*, Carocci Editore, Roma.

Ernst & Young (2006), *La contabilizzazione dell'avviamento nelle aggregazioni aziendali: il principio IFRS 3*, Egea, Milano.

Facconti J. (26/11/2017), *Avviamento: cos'è il goodwill (e il badwill)*, www.money.it/Avviamento-goodwill-badwill, (25/04/2018).

Fiori G. e Tiscini R. (2014), *Economia aziendale*, I ed., Egea, Milano.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, International Financial Reporting Standards, IFRS.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, International Accounting Standards, IAS.

Migliori S. (2007), *L'avviamento nell'evoluzione degli standards contabili internazionali*, G. Giappichelli Editore, Torino.

Organismo Italiano di Contabilità, OIC, Principi contabili nazionali, revisione D.lgs. 18 agosto 2015.

Portale G.B. e Colombo G.E. (2000), *Trattato delle società per azioni*, UTET, Torino.

Zappa G. (1950), *Il reddito di impresa*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano.

Zappa G. (1920-1929), *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali. I valori di conto in relazione alla formazione dei bilanci*, Anonima Libreria Italiana, Roma.

Zappa G. (1910), *Le valutazioni di bilancio: con particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni*, Società Editrice Libreria, Milano.